

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe** ..... 1  
  
Regolamento (CE) n. 315/2004 della Commissione, del 23 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 316/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli** ..... 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 317/2004 della Commissione, del 23 febbraio 2004, con cui si approvano deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per Austria, Francia e Lussemburgo <sup>(1)</sup>** ..... 43
- ★ **Regolamento (CE) n. 318/2004 della Commissione, del 23 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte** ..... 44  
  
Regolamento (CE) n. 319/2004 della Commissione, del 23 febbraio 2004, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero ..... 50

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

2004/171/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 10 febbraio 2004, recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni** ..... 52

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2004/172/CE:	
★ <b>Decisione del Consiglio, del 10 febbraio 2004, recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni</b> .....	53
2004/173/CE:	
★ <b>Decisione del Consiglio, del 10 febbraio 2004, recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni</b> .....	54
2004/174/CE:	
★ <b>Decisione del Consiglio, del 10 febbraio 2004, recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni</b> .....	55
2004/175/CE:	
★ <b>Decisione del Consiglio, del 10 febbraio 2004, recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni</b> .....	56
<b>Commissione</b>	
2004/176/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, del 20 gennaio 2004, sull'assegnazione di quote di importazione delle sostanze controllate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2004) 64]</b> .....	57
2004/177/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, del 20 febbraio 2004, relativa all'introduzione temporanea di cavalli registrati che partecipano ai Giochi olimpici o paraolimpici del 2004 in Grecia <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2004) 499]</b> .....	64
2004/178/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, del 20 febbraio 2004, che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2004) 524]</b> .....	66
<hr/>	
<i>Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea</i>	
★ <b>Posizione comune 2004/179/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdne- strianiana della Repubblica moldova</b> .....	68

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 314/2004 DEL CONSIGLIO  
del 19 febbraio 2004  
relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2004/161/PESC del Consiglio, del 19 febbraio 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe <sup>(1)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Nella posizione comune 2002/145/PESC, del 18 febbraio 2002, relativa alle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha espresso la sua profonda preoccupazione per la situazione nello Zimbabwe e, in particolare, per le gravi violazioni dei diritti umani ad opera del governo dello Zimbabwe, comprese le violazioni della libertà d'opinione, di associazione e di riunione pacifica. Alla luce di tale situazione, esso ha istituito talune misure restrittive, soggette a revisione annuale. Alcune delle misure restrittive istituite nei confronti dello Zimbabwe sono state attuate a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio <sup>(3)</sup>. Il periodo di applicazione di detto regolamento è stato prorogato fino al 20 febbraio 2004 dal regolamento (CE) n. 313/2003 del Consiglio <sup>(4)</sup>.

(2) Il Consiglio continua a ritenere che il governo dello Zimbabwe stia ancora perpetrando gravi violazioni dei diritti umani. Pertanto, il Consiglio ritiene necessario mantenere le misure restrittive nei confronti del governo dello Zimbabwe e dei principali responsabili di tali violazioni fino a quando queste ultime non cesseranno.

(3) Di conseguenza, la posizione comune 2004/161/PESC prevede la proroga delle misure restrittive contemplate dalla posizione comune 2002/145/PESC.

(4) Le misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/161/PESC includono, tra l'altro, il divieto di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, il divieto dell'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per azioni di repressione interna e il congelamento di fondi, attività finanziarie e risorse economiche appartenenti a membri del governo dello Zimbabwe e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati.

(5) Poiché tali misure ricadono nell'ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si dovrebbero intendere i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.

(6) È opportuno conformare alla recente prassi le disposizioni riguardanti il divieto di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari e quelle riguardanti il congelamento di fondi, attività finanziarie e risorse economiche.

(7) Il presente regolamento modifica e proroga le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 310/2002 e dovrebbe sostituire quest'ultimo in concomitanza con la sua scadenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme orali di assistenza;

<sup>(1)</sup> GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 50 del 21.2.2002, pag. 1. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2003/115/PESC (GU L 46 del 20.2.2003, pag. 30).

<sup>(3)</sup> GU L 50 del 21.2.2002, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 743/2003 della Commissione (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 18).

<sup>(4)</sup> GU L 46 del 20.2.2003, pag. 6.

- b) per «fondi» si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:
- i) contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
  - ii) depositi presso istituti finanziari o altri enti, saldi di conti, debiti e titoli di debito;
  - iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;
  - iv) interessi, dividendi o altri redditi da capitale o ratei attivi;
  - v) credito, diritto di compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari;
  - vi) lettere di credito, polizze di carico, atti di cessione;
  - vii) documenti comprovanti partecipazioni in fondi o risorse finanziarie;
  - viii) qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione;
- c) per «congelamento dei fondi» si intende il blocco preventivo di qualsiasi movimento, trasferimento, alterazione, utilizzo o operazione attinente ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- d) per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- e) per «congelamento delle risorse economiche» si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche.

#### Articolo 2

Sono vietati:

- a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;
- b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;
- c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui alle lettere a) o b).

#### Articolo 3

È vietato:

- a) vendere, fornire, trasferire o esportare, consapevolmente e deliberatamente, direttamente o indirettamente, attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna e figuranti nell'allegato I, originarie o meno della Comunità e destinate a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;
- b) concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;
- c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;
- d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui alle lettere a), b) o c).

#### Articolo 4

1. In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare:

- a) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a:
  - i) equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Comunità;
  - ii) materiali per le operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;

b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature figuranti nell'allegato I destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, e la fornitura di assistenza finanziaria, finanziamenti e assistenza tecnica in relazione a tali operazioni.

2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.

#### Articolo 5

Gli articoli 2 e 3 non si applicano agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati nello Zimbabwe da dipendenti delle Nazioni Unite, da dipendenti dell'Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

## Articolo 6

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a singoli membri del governo dello Zimbabwe e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati figuranti nell'allegato III.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi figuranti nell'allegato III, o destinarli a loro vantaggio.

3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

## Articolo 7

1. In deroga all'articolo 6 le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che essi ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

- a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese amministrative connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che la relativa autorità competente abbia comunicato a tutte le altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente paragrafo.

2. L'articolo 6, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti legati a tali conti; o
- b) pagamenti connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data in cui tali conti sono divenuti soggetti al regolamento (CE) n. 310/2002 o al presente regolamento,

a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

## Articolo 8

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

- a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato II, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;
- b) collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

3. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

## Articolo 9

Il congelamento di fondi e risorse economiche o la mancata messa a disposizione di fondi effettuati ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

## Articolo 10

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

## Articolo 11

La Commissione è autorizzata a:

- a) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;
- b) modificare l'allegato III sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato della posizione comune 2004/161/PESC.

## Articolo 12

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme.

*Articolo 13*

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio della Comunità;

d) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità che svolgano attività commerciali nella Comunità.

*Articolo 14*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. McDOWELL

---

## ALLEGATO I

**Elenco delle attrezzature previste dall'articolo 3 che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna**

L'elenco riportato qui di seguito non comprende gli articoli progettati o modificati specificamente per fini militari:

1. elmetti con protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici e relative componenti appositamente progettate;
2. materiale specifico per il rilevamento delle impronte digitali;
3. proiettori con regolatori di potenza;
4. materiale da costruzione con protezione balistica;
5. coltelli da caccia;
6. apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da caccia;
7. attrezzature per caricare a mano i proiettili;
8. dispositivi di intercettazione delle comunicazioni;
9. rivelatori ottici a stato solido;
10. tubi amplificatori d'immagine;
11. strumenti di puntamento per armi da fuoco;
12. armi a canna liscia e relative munizioni, tranne quelle specificamente progettate per usi militari, e relative componenti appositamente progettate, tranne:
  - le pistole per il lancio di razzi di segnalazione, e
  - i fucili ad aria compressa o a cartucce da utilizzare come utensili industriali per stordire senza crudeltà gli animali;
13. simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco e relative componenti e accessori appositamente progettati o modificati;
14. bombe e bombe a mano, tranne quelle progettate specificamente per usi militari, e relative componenti appositamente progettate;
15. giubbotti antiproiettile diversi da quelli fabbricati secondo norme militari e relative componenti appositamente progettate;
16. veicoli commerciali a trazione integrale utilizzabili fuori strada, fabbricati con o muniti di protezione balistica, e corazze sagomate per i medesimi;
17. cannoni ad acqua e relative componenti appositamente progettate o modificate;
18. veicoli dotati di cannone ad acqua;
19. veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori; loro componenti appositamente progettate o modificate a tale scopo;
20. apparecchi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come dispositivi antisommossa e relative componenti appositamente progettate;
21. ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, specificamente progettate per immobilizzare gli esseri umani, tranne:
  - manette di dimensione totale massima in posizione allacciata — catene incluse — non superiore a 240 mm;
22. apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antisommossa o di autodifesa mediante sostanze paralizzanti, quali i gas lacrimogeni o i polverizzatori di pepe, e relative componenti appositamente progettate;
23. dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di una scarica elettrica (compresi manganelli a scariche elettriche, scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e pistole lanciafreccette a scarica elettrica [taser]) e relative componenti appositamente progettate o modificate a tal fine;
24. apparecchiature elettroniche per l'individuazione di esplosivi nascosti e relative componenti appositamente progettate; tranne:
  - gli apparecchi d'ispezione televisivi o a raggi x;
25. apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente progettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi artigianali e relative componenti appositamente progettate;

26. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e le relative componenti appositamente progettate, tranne:
    - quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler);
  27. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per l'eliminazione degli ordigni esplosivi, tranne:
    - i rivestimenti antideflagranti,
    - i cofani progettati per contenere oggetti identificati come, o sospettati di essere, ordigni esplosivi rudimentali;
  28. apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche, amplificatori d'immagine o sensori a stato solido destinati a tali scopi;
  29. software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate;
  30. cariche esplosive a taglio lineare;
  31. esplosivi e sostanze collegate:
    - amatolo,
    - nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto),
    - nitroglicole,
    - tetranitrato di pentaeritrite (PETN),
    - cloruro di picrile,
    - trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile),
    - 2, 4, 6 trinitrotoluene (TNT);
  32. software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.
-

## ALLEGATO II

## Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 4, 7 e 8

## BELGIO

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement  
Egmont 1  
Rue des Petits Carmes 19  
B-1000 Bruxelles

Direction générale des affaires bilatérales  
Service «Afrique du sud du Sahara»  
Téléphone (32-2) 501 85 77

Service des transports  
Téléphone (32-2) 501 37 62  
Télécopieur (32-2) 501 88 27

Direction générale de la coordination et des affaires européennes  
Coordination de la politique commerciale  
Téléphone (32-2) 501 83 20

Service public fédéral de l'économie, des petites et moyennes entreprises, des classes moyennes et de l'énergie  
Direction générale du potentiel économique, service «Licences»  
Avenue du Général Leman 60  
B-1040 Bruxelles  
Téléphone (32-2) 206 58 16/27  
Télécopieur (32-2) 230 83 22

Service public fédéral des finances  
Administration de la Trésorerie  
Avenue des Arts 30  
B-1040 Bruxelles  
Télécopieur (32-2) 233 74 65  
Courriel: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest — Région de Bruxelles-Capitale  
Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering  
Kunstlaan 9  
B-1210 Brussel  
Telefoon: (32-2) 209 28 25  
Fax: (32-2) 209 28 12

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale  
Avenue des Arts 9  
B-1210 Bruxelles  
Téléphone (32-2) 209 28 25  
Télécopieur (32-2) 209 28 12

## Région wallonne:

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon  
Rue Mazy 25-27  
B-5100 Jambes-Namur  
Téléphone (32-81) 33 12 11  
Télécopieur (32-81) 33 13 13

## Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid  
Boudewijnlaan 30  
B-1000 Brussel  
Tel. (32-2)553 59 28  
Fax (32-2)553 60 37

## DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen  
Dahlerups Pakhus  
Langelinie Allé 17  
DK-2100 København Ø  
Tlf. (45) 35 46 60 00  
Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet  
Asiatisk Plads 2  
DK-1448 København K  
Tlf. (45) 33 92 00 00  
Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet  
Slotholmsgade 10  
DK-1216 København K  
Tlf. (45) 33 92 33 40  
Fax (45) 33 93 35 10

## GERMANIA

## Concerning financing and financial assistance:

Deutsche Bundesbank  
Servicezentrum Finanzsanktionen  
Postfach  
D-80281 München  
Tel. (49-89) 28 89 38 00  
Fax (49-89) 35 01 63 38 00

## Concerning goods, technical assistance and other services:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)  
Frankfurter Straße 29-35  
D-65760 Eschborn  
Tel. (49-61) 969 08-0  
Fax (49-61) 969 08-800

## GRECIA

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας  
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής  
Νίκης 5-7  
GR-101 80 Αθήνα  
Τηλ.: (0030-210) 333 27 81-2  
Φαξ: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93

Ministry of National Economy  
General Directorate of Economic Policy  
5-7 Nikis St.  
GR-101 80 Athens  
Tel.: (0030-210) 333 27 81-2  
Fax: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας  
Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων  
Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής  
Κορνάρου 1  
GR-105 63 Αθήνα  
Τηλ.: (0030-210) 333 27 81-2  
Φαξ: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93

Ministry of National Economy  
General Directorate for Policy Planning and Implementation  
1, Kornarou St.  
GR-105 63 Athens  
Tel.: (0030-210) 333 27 81-2  
Fax: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93

## SPAGNA

Ministerio de Economía  
 Dirección General de Comercio e Inversiones  
 Paseo de la Castellana, 162  
 E-28046 Madrid  
 Tel. (34) 913 49 38 60  
 Fax (34) 914 57 28 63

Dirección General del Tesoro y Política Financiera  
 Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales  
 Ministerio de Economía  
 Paseo del Prado, 6  
 E-28014 Madrid  
 Tel. (34) 912 09 95 11  
 Fax (34) 912 09 96 56

## FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie  
 Direction générale des douanes et des droits indirects  
 Cellule embargo — Bureau E2  
 Téléphone (33) 144 74 48 93  
 Télécopie (33) 144 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie  
 Direction du Trésor  
 Service des affaires européennes et internationales  
 Sous-direction E  
 139 rue de Bercy  
 F-75572 Paris Cedex 12  
 Téléphone (33) 144 87 17 17  
 Télécopieur (33) 153 18 36 15

Ministère des affaires étrangères  
 Direction de la coopération européenne  
 Sous-direction des relations extérieures de la Communauté  
 Téléphone (33) 143 17 44 52  
 Télécopieur (33) 143 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité  
 Service de la politique étrangère et de sécurité commune  
 Téléphone (33) 143 17 45 16  
 Télécopieur (33) 143 17 45 84

## IRLANDA

Central Bank of Ireland  
 Financial Markets Department  
 PO box 559  
 Dame Street  
 Dublin 2  
 Ireland  
 Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs  
 Bilateral Economic Relations Division  
 76-78 Harcourt Street  
 Dublin 2  
 Ireland  
 Tel. (353-1) 408 24 92

Department of Enterprise, Trade and Employment  
 Licensing Unit  
 Earlsfort Centre  
 Lower Hatch Street  
 Dublin 2  
 Ireland  
 Tel. (353-1) 631 21 21  
 Fax (353-1) 631 25 62

## ITALIA

Ministero degli Affari esteri  
 DGAS — Uff. II  
 Roma  
 Tel. (39) 06 36 91 24 35  
 Fax (39) 06 36 91 45 34

Ministero delle Attività produttive  
 Gabinetto del vice ministro per il Commercio estero  
 Roma  
 Tel. (39) 06 59 64 75 47  
 Fax (39) 06 59 64 74 94

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti  
 Gabinetto del ministro  
 Roma  
 Tel. (39) 06 44 26 73 75  
 Fax (39) 06 44 26 73 70

## LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères  
 Direction des relations économiques internationales  
 6 rue de la Congrégation  
 L-1352 Luxembourg  
 Téléphone (352) 478 23 46  
 Télécopieur (352) 22 20 48

Ministère des finances  
 3 rue de la Congrégation  
 L-1352 Luxembourg  
 Téléphone (352) 478 27 12  
 Télécopieur (352) 47 52 41

## PAESI BASSI

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
 Directie Verenigde Naties  
 Afdeling Politieke Zaken  
 2594 AC Den Haag  
 Nederland  
 Tel. (31-70) 348 42 06  
 Fax (31-70) 348 67 49

Ministerie van Financiën  
 Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit  
 Postbus 20201  
 2500 EE Den Haag  
 Nederland  
 Tel. (31-70) 342 89 97  
 Fax (31-70) 342 79 18

## AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit  
 Abteilung C/2/2  
 Stubenring 1  
 A-1010 Wien  
 Tel. (43-1) 711 00  
 Fax (43-1) 711 00-8386

Österreichische Nationalbank  
 Otto-Wagner-Platz 3  
 A-1090 Wien  
 Tel. (43-1) 404 20-431/404 20-0  
 Fax (43-1) 404 20-7399

Bundesministerium für Inneres  
 Bundeskriminalamt  
 Josef-Holaubek-Platz 1  
 A-1090 Wien  
 Tel (43-1) 313 45-0  
 Fax: (43-1) 313 45-85290

## PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros  
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais  
Largo do Rilvas  
P-1350-179 Lisboa  
Tel.: (351-21) 394 60 72  
Fax: (351-21) 394 60 73

Ministério das Finanças  
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais  
Avenida Infante D. Henrique 1, C- 2.º  
P-1100 Lisboa  
Tel.: (351-1) 882 32 40/47  
Fax: (351-1) 882 32 49

## FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet  
PL/PB 176  
FI-00161 Helsinki/Helsingfors  
P./Tel. (358-9) 16 05 59 00  
Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet  
Eteläinen Makasiinikatu 8/Södra Magasinsgatan 8  
FI-00131 Helsinki/Helsingfors  
PL/PB 31  
P./Tel. (358-9) 16 08 81 28  
Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11

## SVEZIA

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)  
Box 70 252  
S-107 22 Stockholm  
Tfn (46-8) 406 31 00  
Fax (46-8) 20 31 00

Regeringskansliet  
Utrikesdepartementet  
Rättssekretariatet för EU-frågor  
Fredsgatan 6  
S-103 39 Stockholm  
Tfn (46-8) 405 10 00  
Fax (46-8) 723 11 76

Finansinspektionen  
Box 7831  
S-103 98 Stockholm  
Tfn (46-8) 787 80 00  
Fax (46-8) 24 13 35

## REGNO UNITO

Sanctions Licensing Unit  
Export Control Organisation  
Department of Trade and Industry  
4 Abbey Orchard Street  
London SW1P 2HT  
United Kingdom  
Tel. (44-207) 215 05 94  
Fax (44-207) 215 05 93

HM Treasury  
Financial Systems and International Standards  
1 Horse Guards Road  
London SW1A 2HQ  
United Kingdom  
Tel. (44-207) 270 59 77  
Fax (44-207) 270 54 30

Bank of England  
Financial Sanctions Unit  
Threadneedle Street  
London EC2R 8AH  
United Kingdom  
Tel. (44-207) 601 46 07  
Fax (44 207) 601 43 09

## ALLEGATO III

**Elenco delle persone di cui all'articolo 6**

1. Mugabe, Robert Gabriel  
Presidente, data di nascita 21.2.1924
2. Buka (alias Bhuka), Flora  
Ministro aggiunto presso l'Ufficio del Vice Presidente (ex Ministro aggiunto incaricato del programma di riforma agraria presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 25.2.1968
3. Bonyongwe, Happyton  
Direttore generale dell'Organizzazione centrale di intelligence, data di nascita 6.11.1960
4. Chapfika, David  
Vice Ministro delle finanze e dello sviluppo economico
5. Charamba, George  
Segretario permanente — Ministero dell'informazione e della propaganda, data di nascita 4.4.1963
6. Charumbira, Fortune Zefanaya  
Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa, data di nascita 10.6.1962
7. Chigwedere, Aeneas Soko  
Ministro dell'istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 25.11.1939
8. Chihuri, Augustine  
Capo della polizia, data di nascita 10.3.1953
9. Chikowore, Enos C.  
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle questioni fondiarie e dei reinsediamenti, data di nascita 1936
10. Chinamasa, Patrick Anthony  
Ministro della giustizia, degli affari giuridici e parlamentari, data di nascita 25.1.1947
11. Chindori-Chininga, Edward Takaruza  
ex Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 14.3.1955
12. Chipanga, Tongesai Shadreck  
Vice Ministro dell'interno
13. Chiwenga, Constantine  
Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale (ex comandante dell'esercito, generale di divisione), data di nascita 25.8.1956
14. Chiwewe, Willard  
Segretario principale incaricato degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente (ex Segretario principale presso il ministero degli esteri), data di nascita 19.3.1949
15. Chombo, Ignatius Morgan Chiminya  
Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa, data di nascita 1.8.1952
16. Dabengwa, Dumiso  
Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1939
17. Goche, Nicholas Tasunungurwa  
Ministro aggiunto della sicurezza nazionale presso l'Ufficio del Presidente (ex Ministro della sicurezza), data di nascita 1.8.1946
18. Gula-Ndebele, Sobuza  
Presidente della commissione per la supervisione delle elezioni
19. Gumbo, Rugare Eleck Ngidi  
Ministro aggiunto delle imprese pubbliche e delle attività parastatali presso l'Ufficio del Presidente (ex Vice Ministro dell'interno), data di nascita 8.3.1940
20. Hove, Richard  
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari economici, data di nascita 1935
21. Hungwe, Josaya (alias Josiah) Dunira  
Governatore della provincia di Masvingo, data di nascita 7.11.1935
22. Kangai, Kumbirai  
Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 17.2.1938
23. Karimanzira, David Ishemunyoro Godi  
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 25.5.1947
24. Kasukuwere, Saviour  
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari della gioventù, data di nascita 23.10.1970

25. Kuruneri, Christopher Tichaona  
Ministro delle finanze e dello sviluppo economico (ex Vice Ministro delle finanze e dello sviluppo economico), data di nascita 4.4.1949
26. Langa, Andrew  
Vice ministro dei trasporti e delle comunicazioni
27. Lesabe, Thenjiwe V.  
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della condizione femminile, data di nascita 1933
28. Machaya, Jason (alias Jaison) Max Kokerai  
Vice Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 13.6.1952
29. Made, Joseph Mtakwese  
Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (ex Ministro delle questioni fondiari e del reinsediamento agricolo e rurale), data di nascita 21.11.1954
30. Madzongwe, Edna (alias Edina)  
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata della produzione e del lavoro, data di nascita 11.7.1943
31. Mahofa, Shuvai Ben  
Vice Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione, data di nascita 4.4.1941
32. Mahoso, Tafataona  
Presidente della commissione per l'informazione dei media
33. Makoni, Simbarashe  
Vice Segretario generale del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari economici (ex Ministro delle finanze), data di nascita 22.3.1950
34. Malinga, Joshua  
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle persone disabili e svantaggiate, data di nascita 28.4.1944
35. Mangwana, Paul Munyaradzi  
Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale (ex Ministro aggiunto delle imprese pubbliche e delle attività parastatali presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 10.8.1961
36. Mangwende, Witness Pasichigare Madunda  
Governatore del distretto di Harare (ex Ministro dei trasporti e delle comunicazioni), data di nascita 15.10.1946
37. Manyika, Elliot Tapfumanei  
Ministro senza portafoglio (ex Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione), data di nascita 30.7.1955
38. Manyonda, Kenneth Vhundukai  
Vice Ministro dell'industria e del commercio internazionale, data di nascita 10.8.1934
39. Marumahoko, Reuben  
Vice Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico, data di nascita 4.4.1948
40. Masawi, Ephrahim Sango  
Governatore della provincia del Mashonaland centrale
41. Masuku, Angeline  
Governatore della provincia del Matabeleland meridionale (Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata delle persone disabili e svantaggiate), data di nascita 14.10.1936
42. Mathema, Cain  
Governatore del distretto di Bulawayo
43. Mathuthu, T.  
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato dei trasporti e della previdenza sociale
44. Midzi, Amos Bernard (Muvenga)  
Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario (ex Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico), data di nascita 4.7.1952
45. Mngangwa, Emmerson Dambudzo  
Presidente del Parlamento, data di nascita 15.9.1946
46. Mohadi, Kembo Campbell Dugishi  
Ministro dell'interno (ex Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa), data di nascita 15.11.1949
47. Moyo, Jonathan  
Ministro aggiunto dell'informazione e della propaganda presso l'Ufficio del Presidente, data di nascita 12.1.1957
48. Moyo, July Gabarari  
Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico (ex Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale), data di nascita 7.5.1950
49. Moyo, Simon Khaya  
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari giuridici, data di nascita 1945

50. Mpfu, Obert Moses  
Governatore della provincia del Matabeleland settentrionale (Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della sicurezza nazionale), data di nascita 12.10.1951
51. Msika, Joseph W.  
Vice Presidente, data di nascita 6.12.1923
52. Msipa, Cephas George  
Governatore della provincia di Midlands, data di nascita 7.7.1931
53. Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)  
Ministro aggiunto della scienza e della tecnologia presso l'Ufficio del Presidente (ex Ministro aggiunto presso l'Ufficio del Vice Presidente Msika), data di nascita 18.8.1946
54. Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange  
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle questioni di genere e della cultura, data di nascita 14.12.1958
55. Mudede, Tobaiwa (Tonnethe)  
Conservatore generale dello stato civile, data di nascita 22.12.1942
56. Mudenge, Isack Stanilaus Gorerazvo  
Ministro degli esteri, data di nascita 17.12.1941
57. Mugabe, Grace  
Moglie di Robert Gabriel Mugabe, data di nascita 23.7.1965
58. Mugabe, Sabina  
Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 14.10.1934
59. Mujuru, Joyce Teurai Ropa  
Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale (ex Ministro delle risorse rurali e delle politiche in materia di risorse idriche), data di nascita 15.4.1955
60. Mujuru, Solomon T.R.  
Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1.5.1949
61. Mumbengegwi, Samuel Creighton  
Ministro dell'industria e del commercio internazionale (ex Ministro dell'istruzione superiore e della tecnologia), data di nascita 23.10.1942
62. Murerwa, Herbert Muchemwa  
Ministro dell'istruzione superiore e terziaria (ex Ministro delle finanze e dello sviluppo economico), data di nascita 31.7.1941
63. Mushohwe, Christopher Chindoti  
Ministro dei trasporti e delle comunicazioni (ex Vice Ministro dei trasporti e delle comunicazioni), data di nascita 6.2.1954
64. Mutasa, Didymus Noel Edwin  
Ministro degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente, incaricato del programma anticorruzione e antimonopoli (ex Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle relazioni esterne), data di nascita 27.7.1935
65. Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)  
Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione, generale di brigata in pensione
66. Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza  
Vice Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese, data di nascita 27.5.1948
67. Muzenda, Tsitsi V.  
Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 28.10.1922
68. Muzonzini, Elisha  
Generale di brigata (ex Direttore generale dell'Organizzazione centrale di intelligence) attuale Ambasciatore in Kenya), data di nascita 24.6.1957
69. Ncube, Abedinico  
Vice Ministro degli esteri, data di nascita 13.10.1954
70. Ndlovu, Naison K.  
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della produzione e del lavoro, data di nascita 22.10.1930
71. Ndlovu, Sikhanyiso  
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della logistica, data di nascita 20.9.1949
72. Nhema, Francis  
Ministro dell'ambiente e del turismo, data di nascita 17.4.1959
73. Nkomo, John Landa  
Ministro degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente, incaricato delle questioni fondiarie, della riforma agraria e dei reinsediamenti, data di nascita 22.8.1934
74. Nyambuya, Michael Reuben  
Tenente generale, Governatore della provincia di Manicaland
75. Nyoni, Sithembiso Gile Glad  
Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese (ex Ministro aggiunto del settore informale), data di nascita 20.9.1949

76. Parirenyatwa, David Pagwese  
Ministro della salute e dell'infanzia (ex Vice Ministro), data di nascita 2.8.1950
77. Pote, Selina M.  
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata delle questioni di genere e della cultura
78. Rusere, Tinos  
Vice Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale (ex Vice Ministro delle risorse rurali e delle politiche in materia di risorse idriche), data di nascita 10.5.1945
79. Sakupwanya, Stanley  
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della sanità e dell'infanzia
80. Samkange, Nelson Tapera Crispen  
Governatore della provincia del Mashonaland occidentale
81. Sekeramayi, Sydney (alias Sidney) Tigere  
Ministro della difesa, data di nascita 30.3.1944
82. Shamu Webster  
Ministro aggiunto incaricato dell'attuazione delle politiche presso l'Ufficio del Presidente, data di nascita 6.6.1945
83. Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa  
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato dell'informazione e della propaganda, data di nascita 29.9.1928
84. Shiri, Perence  
Generale dell'aviazione, data di nascita 1.11.1955
85. Shumba, Isaiah Masvayamwando  
Vice Ministro dell'istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 3.1.1949
86. Sibanda, Jabulani  
Presidente dell'Associazione nazionale dei veterani di guerra, data di nascita 31.12.1970
87. Sibanda, Misheck Julius Mpande  
Capo di gabinetto (successore del n. 93 Charles Utete), data di nascita 3.5.1949
88. Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)  
Comandante dell'esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale di divisione, data di nascita 25.8.1956
89. Sikosana, Absolom  
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari della gioventù
90. Stamps, Timothy  
Consigliere per la sanità presso l'Ufficio del Presidente, data di nascita 15.10.1936
91. Tawengwa, Solomon Chirume  
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 15.6.1940
92. Tungamirai, Josiah T.  
Ministro aggiunto dell'indigenizzazione e dell'emancipazione, generale dell'aviazione in pensione (ex Segretario del Politburo dello ZANU (PF) incaricato dell'emancipazione e dell'indigenizzazione), data di nascita 8.10.1948
93. Utete, Charles  
Presidente della commissione presidenziale d'esame sulla riforma agraria (ex Capo di gabinetto), data di nascita 30.10.1938
94. Zimonte, Paradzai  
Direttore dell'amministrazione penitenziaria, data di nascita 4.3.1947
95. Zvinavashe, Vitalis  
Generale in pensione (ex Capo di stato maggiore della difesa), data di nascita 27.9.1943
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 315/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 febbraio 2004**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2004.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 23 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	87,8
	204	36,0
	212	114,0
	999	79,3
0707 00 05	052	161,8
	068	88,3
	204	32,1
	999	94,1
0709 90 70	052	113,3
	204	63,5
	999	88,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	47,1
	204	48,0
	212	48,5
	220	46,2
	600	41,8
	624	60,1
	999	48,6
0805 20 10	204	76,6
	999	76,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	65,1
	204	102,1
	220	74,5
	400	58,9
	464	75,0
	600	71,8
	624	76,2
	999	74,8
0805 50 10	600	65,3
	999	65,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	36,8
	400	87,9
	404	96,1
	512	97,6
	524	85,9
	528	94,2
	720	69,5
	999	81,1
0808 20 50	060	55,2
	388	82,4
	400	88,5
	512	104,6
	528	86,9
	720	152,2
	999	95,0

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 316/2004 DELLA COMMISSIONE  
del 20 febbraio 2004**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 53 e l'articolo 80, lettera b),

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:

considerando quanto segue:

- (1) Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione <sup>(2)</sup> si è constatato che esso contiene alcuni errori di carattere tecnico che è opportuno correggere. Per motivi di chiarezza e di coerenza occorre inoltre raggruppare alcune disposizioni di tale regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 753/2002 è stato notificato all'Organizzazione mondiale del commercio. Alcuni paesi terzi produttori di vino hanno espresso riserve sul testo del regolamento. In seguito a tali commenti si sono svolte a Ginevra due consultazioni per spiegare le nuove norme di etichettatura e prendere conoscenza delle preoccupazioni dei paesi terzi.
- (3) Tenendo conto delle asserzioni dei paesi terzi è opportuno apportare alcune modifiche al regolamento (CE) n. 753/2002. In particolare, occorre consentire l'uso di alcune espressioni tradizionali ai paesi terzi che soddisfino condizioni equivalenti a quelle imposte agli Stati membri. Inoltre, dal momento che diversi paesi terzi non hanno lo stesso livello di centralizzazione della produzione normativa della Comunità, è opportuno modificare alcune disposizioni regolamentari mantenendone tuttavia l'obbligatorietà.
- (4) Data l'impossibilità di concludere la procedura di adozione del presente strumento entro il 1° febbraio 2004, è opportuno prorogare fino al 15 marzo 2004 il termine di cui all'articolo 47.
- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 753/2002.
- (6) Il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

- 1) All'articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
 

«Inoltre, per taluni v.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. di cui all'articolo 29 del presente regolamento invecchiati in bottiglia per un lungo periodo di tempo prima della vendita, lo Stato membro interessato può concedere deroghe specifiche purché abbia stabilito condizioni di controllo e di circolazione per tali prodotti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le condizioni di controllo e di circolazione stabilite.»
- 2) All'articolo 9, i paragrafi 4 e 5 sono soppressi.
- 3) All'articolo 12, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
 

«b) menzioni diverse da quelle definite dalle disposizioni comunitarie e la cui utilizzazione è disciplinata nello Stato membro o è conforme alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, purché questi comunichino tali menzioni alla Commissione, che provvede con tutti i mezzi appropriati alla pubblicità di tali misure.»
- 4) L'articolo 24 è così modificato:
  - a) al paragrafo 5, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
 

«Per poter figurare nell'allegato III, una menzione tradizionale deve essere conforme alle condizioni seguenti:»;
  - b) il paragrafo 6 è soppresso;
  - c) il paragrafo 8 è soppresso.
- 5) All'articolo 28, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:
 

«Le norme di utilizzazione di cui al secondo comma possono tuttavia consentire che la menzione “...” (appellation traditionnelle), quando accompagna la menzione “...” (“retsina”), non debba obbligatoriamente essere usata insieme ad un'indicazione geografica determinata.»

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

<sup>(2)</sup> GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1205/2003 (GU L 168 del 5.7.2003, pag. 13).

- 6) L'articolo 29 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
- «d) per la Spagna:
- “Denominación de origen”, “Denominación de origen calificada”, “D.O.”, “D.O.Ca”, “vino de calidad con indicación geográfica”, “vino de pago” e “vino de pago calificado”.
- Tali menzioni devono tuttavia figurare sull'etichetta immediatamente sotto il nome della regione determinata:
- “vino generoso”, “vino generoso de licor”, “vino dulce natural”.»;
- b) al paragrafo 1, il testo della lettera h), ultimo trattino è sostituito dal seguente:
- «— “Districtus Austriae Controllatus” o “DAC”»;
- c) al paragrafo 2, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
- «c) per la Spagna:
- “Denominación de origen” e “Denominación de origen calificada”; “D.O.”, “D.O.Ca”, “vino de calidad con indicación geográfica”, “vino de pago” e “vino de pago calificado”;
- tali menzioni devono tuttavia figurare sull'etichetta immediatamente sotto il nome della regione determinata.»;
- 7) L'articolo 31 è così modificato:
- a) al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), la data «31 agosto 2003» è sostituita in entrambi i casi dalla data «31 agosto 2005»;
- b) al paragrafo 3, terzo comma, la data «31 agosto 2003» è sostituita da «31 agosto 2005».
- 8) L'articolo 34 è così modificato:
- a) il testo del paragrafo 1 è modificato come segue:
- i) al primo comma, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
- «a) il nome, l'indirizzo e la qualifica della o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative;»
- ii) al primo comma, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
- «c) un colore particolare, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative.»;
- iii) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
- «Per quanto riguarda i vini liquorosi, i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati nonché i prodotti del titolo II elaborati nei paesi terzi, l'indicazione di cui al primo comma, lettera b), è utilizzata purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative.»;
- b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:
- «3. In deroga all'articolo 9, paragrafi da 1 a 3, per la presentazione di vini originari dei paesi terzi possono essere utilizzati determinati tipi di bottiglie figuranti nell'allegato I, a condizione che:
- a) tali paesi abbiano presentato una domanda motivata alla Commissione; e
- b) siano soddisfatte condizioni considerate equivalenti a quelle previste all'articolo 9, paragrafi 2 e 3.
- Per ciascun tipo di bottiglia, insieme alle regole relative alle condizioni di impiego, nell'allegato I sono indicati i paesi terzi interessati.
- Alcuni tipi di bottiglie tradizionali utilizzate nei paesi terzi e non figuranti nell'allegato I possono beneficiare, ai fini della commercializzazione all'interno della Comunità, e in condizioni di reciprocità, della protezione prevista dal presente articolo per tale tipo di bottiglia.
- L'attuazione del disposto del primo comma avviene nell'ambito di accordi conclusi con i paesi terzi interessati secondo la procedura di cui all'articolo 133 del trattato.»;
- c) è aggiunto il seguente paragrafo 4:
- «4. Le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis ai mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto con indicazione geografica e ai vini ottenuti da uve stramature con indicazione geografica.»;
- d) è aggiunto il seguente paragrafo 5:
- «5. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, lettera c), articoli 8, 12 e 14, paragrafo 1, lettere da a) a c).»
- 9) L'articolo 36 è così modificato:
- a) al paragrafo 3, il terzo comma è soppresso;
- b) il testo dei paragrafi 4 e 5 è sostituito dal seguente:
- «4. Le indicazioni geografiche di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non possono essere utilizzate se, quantunque letteralmente esatte per quanto concerne il territorio, la regione o la località di cui sono originari i prodotti, inducano a torto i consumatori a ritenere che i prodotti siano originari di un altro territorio.»;

5. Sull'etichettatura di un vino importato può essere utilizzata un'indicazione geografica di un paese terzo contemplata dai paragrafi 1 e 2 anche se tale vino è ottenuto soltanto per l'85 % da uve raccolte nella zona di produzione di cui reca il nome.»

10) L'articolo 37 è così modificato:

a) il testo del paragrafo 1 è modificato come segue:

i) il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«1. In applicazione dell'allegato VII, sezione B.2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'etichettatura dei vini originari dei paesi terzi (esclusi i vini spumanti, i vini spumanti gassificati e i vini frizzanti gassificati, ma compresi i vini ottenuti da uve stramature) e dei mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto, elaborati nei paesi terzi che recano il nome di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 36, può essere completata dalle indicazioni seguenti:»;

ii) il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) l'anno della vendemmia; tale menzione è utilizzata purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, nonché quando almeno l'85 % delle uve utilizzate per l'elaborazione del vino di cui trattasi, previa deduzione del quantitativo dei prodotti utilizzati per l'eventuale zuccheraggio, è stato vendemmiato nel corso dell'anno in questione.

Per i vini tradizionalmente ottenuti da uve vendemmate in inverno è indicato l'anno di inizio della campagna in corso anziché l'anno della vendemmia;»

iii) alla lettera b), il testo del punto i) è sostituito dal seguente:

«i) le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative;»

iv) il testo delle lettere d), e) e f) è sostituito dal seguente:

«d) indicazioni relative a come è stato ottenuto il prodotto o al metodo di elaborazione dello stesso, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative;

e) per quanto riguarda i vini dei paesi terzi e i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto dei paesi terzi, menzioni tradizionali complementari:

i) diverse da quelle figuranti nell'allegato III, conformemente alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative e

ii) figuranti nell'allegato III, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, e a condizione che:

- tali paesi abbiano presentato alla Commissione una domanda motivata e trasmesso gli elementi che permettono di giustificare il riconoscimento delle menzioni tradizionali,
- le menzioni siano specifiche di per sé,
- le menzioni siano sufficientemente distintive e/o godano di una solida reputazione all'interno del paese terzo,
- le menzioni siano state utilizzate tradizionalmente per almeno dieci anni nel paese terzo,
- le menzioni siano associate a uno o, eventualmente, a più categorie di vini del paese terzo,
- le prescrizioni stabilite dal paese terzo non siano di natura tale da indurre i consumatori in errore circa la menzione di cui trattasi.

Inoltre, alcune menzioni tradizionali figuranti nell'allegato III possono essere utilizzate nell'etichettatura dei vini che recano un'indicazione geografica e sono originari dei paesi terzi nella lingua del paese terzo di origine oppure in un'altra lingua, se l'utilizzazione di una lingua diversa dalla lingua ufficiale del paese è considerata tradizionale per quanto concerne una menzione tradizionale, se l'utilizzazione di tale lingua è prevista dalla legislazione del paese e se tale lingua è utilizzata per questa menzione tradizionale ininterrottamente da almeno venticinque anni.

Si applica, mutatis mutandis, il disposto dell'articolo 23 e dell'articolo 24, paragrafi 2, 3, 4, secondo comma, e paragrafo 6, lettera c).

Per ciascuna menzione tradizionale di cui al punto ii), i paesi terzi interessati sono indicati nell'allegato III;

f) il nome dell'azienda, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative; si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1;»

v) alla lettera g), il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, una menzione indicante l'imbottigliamento:»;

b) il paragrafo 3 è soppresso.

11) Nel titolo V sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 37 bis

Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori che abbiano adottato le stesse norme e operino in una stessa zona vitivinicola sono considerate rappresentative se raggruppano almeno due terzi dei produttori della regione determinata nella quale operano e coprono almeno due terzi della produzione di tale regione.

I paesi terzi interessati comunicano preventivamente alla Commissione le norme di cui all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 37, paragrafo 1. I paesi terzi trasmettono inoltre un elenco delle organizzazioni professionali rappresentative con indicazione dei relativi membri, sul modello figurante nell'allegato IX.

La Commissione provvede con tutti i mezzi appropriati alla pubblicità di tali misure.»

«Articolo 37 ter

**Vini liquorosi, vini frizzanti, vini frizzanti gassificati, vini spumanti**

1. In applicazione dell'allegato VII, sezione A.4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, oltre alle indicazioni obbligatorie di cui alla sezione A.1 dello stesso allegato, l'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati menziona l'importatore o, qualora l'imbottigliamento abbia avuto luogo nella Comunità, l'imbottigliatore.

Per quanto concerne le indicazioni di cui al primo comma, le disposizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), si applicano mutatis mutandis ai prodotti elaborati nei paesi terzi.

Si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

2. In deroga all'allegato VII, sezione C.3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, i vini provenienti dai paesi terzi possono recare le menzioni "vino liquoroso", "vino friz-

zante" e "vino frizzante gassificato" se tali prodotti rispettano le condizioni di cui, rispettivamente, all'allegato XI, lettere d), g) e h), del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione (\*).

3. I vini spumanti originari di un paese terzo, elencati nell'allegato VIII, sezione E.1, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, figurano nell'elenco di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

(\* ) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.»

12) All'articolo 38, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In applicazione dell'allegato VII, sezione A.4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, oltre alle indicazioni obbligatorie di cui alla sezione A.1 dello stesso allegato, l'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati riporta il nome o la ragione sociale, il comune e lo Stato membro dell'imbottigliatore o, per i recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, dello speditore; nel caso dei vini frizzanti, il nome dell'imbottigliatore può essere sostituito da quello dell'elaboratore.

Per quanto concerne le indicazioni di cui al primo comma, le disposizioni di cui all'articolo 15 si applicano mutatis mutandis ai prodotti elaborati nella Comunità.»

13) L'articolo 40 è soppresso.

14) L'articolo 44 è soppresso.

15) Il testo dell'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

**Le varietà di vite "Pinot"**

Nel caso di un vino spumante, di un vino spumante di qualità o di un v.s.q.p.r.d., i nomi delle varietà utilizzate per completare la designazione del prodotto "Pinot bianco", "Pinot nero" e "Pinot grigio", come pure i nomi equivalenti nelle altre lingue della Comunità, possono essere sostituiti dal sinonimo "Pinot".»

16) All'articolo 47, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le etichette e gli imballaggi preconfezionati recanti diciture stampate in conformità alle pertinenti disposizioni vigenti fino alla data in cui acquista efficacia il presente regolamento possono essere utilizzati fino al 15 marzo 2004.»

17) L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.

18) L'allegato III è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

19) L'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato IX.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO II

Nomi delle varietà di vite o loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica <sup>(1)</sup> che possono figurare sull'etichettatura dei vini conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 <sup>(\*)</sup>

	Nomi di varietà o loro sinonimi	Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi <sup>(2)</sup>
1	<b>Agiorgitiko</b>	<b>Grecia°</b>
2	<b>Aglianico</b>	<b>Italia°, Grecia°</b>
3	<b>Aglianicone</b>	<b>Italia°</b>
4	<b>Alicante Bouschet</b>	<b>Grecia°, Italia*°, Portogallo°, Algeria°, Tunisia°, Stati Uniti</b> NB: per la designazione del vino non è possibile utilizzare il solo nome "Alicante".
5	<b>Alicante Branco</b>	<b>Portogallo°</b>
6	<b>Alicante Henri Bouschet</b>	<b>Francia°, Serbia e Montenegro (8)</b>
7	<b>Alicante</b>	<b>Italia°</b>
8	Alikant Buse	Serbia e Montenegro (6)
9	<b>Auxerrois</b>	<b>Sudafrica°, Australia°, Canada°, Svizzera°, Belgio°, Germania°, Francia°, Lussemburgo°, Paesi Bassi°, Regno Unito°</b>
10	<b>Banatski rizling</b>	Serbia e Montenegro ( <b>Kreaca</b> )°
11	<b>Barbera Bianca</b>	<b>Italia°</b>
12	<b>Barbera</b>	<b>Sudafrica°, Argentina°, Australia°, Croazia°, Messico°, Slovenia°, Uruguay°, Stati Uniti°, Grecia°, Italia°</b>
13	<b>Barbera Sarda</b>	<b>Italia°</b>
14	Blauburgunder	Ex repubblica iugoslava di Macedonia (18-28-97), Austria (15-18), Canada (18-97) ( <b>Pinot noir</b> ), Cile (18-97) ( <b>Pinot noir</b> ), Italia ( <b>Pinot nero</b> — 18-97)
15	<b>Blauer Burgunder</b>	<b>Austria</b> (14-18), Serbia e Montenegro (25-97), Svizzera ( <b>Pinot noir</b> )
16	<b>Blauer Frühburgunder</b>	<b>Germania</b> (51)
17	Blauer Limberger	<b>Germania</b> (Lemberger) (19), Romania (56)(64)( <b>Kekfrankos</b> )
18	<b>Blauer Spätburgunder</b>	<b>Germania</b> (97), Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (14-28-97), Austria (14-15), Bulgaria (96) ( <b>Pinot noir</b> ), Canada (14-97) ( <b>Pinot noir</b> ), Cile (14-97) ( <b>Pinot noir</b> ), Romania (97) ( <b>Pinot noir</b> , <b>Modri pinot</b> ), Italia (14-97) ( <b>Pinot nero</b> )
19	<b>Blaufränkisch</b>	Repubblica ceca° (50), Austria°, Germania, Slovenia ( <b>Modra frankinja</b> , Frankinja)
20	<b>Borba</b>	<b>Spagna°</b>
21	<b>Bosco</b>	<b>Italia°</b>
22	<b>Bragão</b>	<b>Portogallo°</b>
23	<b>Burgundac beli</b>	<b>Serbia e Montenegro</b> (121)
24	Burgundac Crni	Croazia° ( <b>Pinot Crni</b> )

	Nomi di varietà o loro sinonimi	Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (2)
25	<b>Burgundac crni</b>	<b>Serbia e Montenegro</b> (15-99)
26	<b>Burgundac sivi</b>	Croazia° ( <b>Pinot sivi</b> ), <b>Serbia e Montenegro</b> °
27	<b>Burgundec bel</b>	<b>Ex repubblica iugoslava di Macedonia</b> °
28	<b>Burgundec crn</b>	<b>Ex Repubblica iugoslava di Macedonia</b> (14-18-97)
29	<b>Burgundec siv</b>	<b>Ex repubblica iugoslava di Macedonia</b> °
30	<b>Calabrese</b>	<b>Italia</b> (75)
31	<b>Campanário</b>	<b>Portogallo</b> °
32	<b>Canari</b>	<b>Argentina</b> °
33	<b>Carignan Blanc</b>	<b>Francia</b> °
34	<b>Carignan</b>	<b>Sudafrica</b> °, <b>Argentina</b> °, <b>Australia</b> (36), <b>Cile</b> (36), <b>Croazia</b> °, <b>Israele</b> °, <b>Marocco</b> °, <b>Nuova Zelanda</b> °, <b>Tunisia</b> °, <b>Grecia</b> °, <b>Francia</b> °, <b>Portogallo</b> °
35	<b>Carignan Noir</b>	<b>Cipro</b> °
36	<b>Carignane</b>	<b>Australia</b> (34), <b>Cile</b> (34), <b>Messico</b> , <b>Turchia</b> , <b>Stati Uniti</b>
37	<b>Carignano</b>	<b>Italia</b> °
38	<b>Chardonnay</b>	<b>Sudafrica</b> °, <b>Argentina</b> (79), <b>Australia</b> (79), <b>Bulgaria</b> °, <b>Canada</b> (79), <b>Svizzera</b> °, <b>Cile</b> (79), <b>Repubblica ceca</b> °, <b>Croazia</b> °, <b>Ungheria</b> (39), <b>India</b> , <b>Israele</b> °, <b>Moldova</b> °, <b>Messico</b> (79), <b>Nuova Zelanda</b> (79), <b>Romania</b> °, <b>Russia</b> °, <b>San Marino</b> °, <b>Slovacchia</b> °, <b>Slovenia</b> °, <b>Tunisia</b> °, <b>Stati Uniti</b> (79), <b>Uruguay</b> °, <b>Serbia e Montenegro (Sardone)</b> , <b>Zimbabwe</b> °, <b>Germania</b> , <b>Francia</b> , <b>Grecia</b> (79), <b>Italia</b> (79), <b>Lussemburgo</b> (79), <b>Paesi Bassi</b> (79), <b>Regno Unito</b> , <b>Spagna</b> , <b>Portogallo</b> , <b>Austria</b> °, <b>Belgio</b> (79)
39	Chardonnay Blanc	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ( <b>Sardone</b> ), <b>Ungheria</b> (38)
40	<b>Chardonnay Musqué</b>	<b>Canada</b> °
41	<b>Chelva</b>	<b>Spagna</b> °
42	<b>Corinto Nero</b>	<b>Italia</b> °
43	<b>Cserszegi fűszeres</b>	<b>Ungheria</b> °
44	<b>Děvín</b>	<b>Repubblica ceca</b> °
45	<b>Dornfelder</b>	<b>Canada</b> °, <b>Germania</b> °, <b>Paesi Bassi</b> °, <b>Regno Unito</b> °, <b>Belgio</b> °
46	<b>Durasa</b>	<b>Italia</b> °
47	<b>Early Burgundy</b>	<b>Stati Uniti</b> °
48	Fehér Burgundi, Burgundi	<b>Ungheria</b> (118) ( <b>Pinot blanc</b> )
49	<b>Findling</b>	<b>Germania</b> °, <b>Regno Unito</b> °

	Nomi di varietà o loro sinonimi	Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (2)
50	<b>Frankovka</b>	<b>Repubblica ceca</b> ° (19)
51	Frühburgunder	Germania (16), <b>Paesi Bassi</b> °
52	<b>Graciosa</b>	<b>Portogallo</b> °
53	Grauburgunder	Germania ( <b>Ruländer</b> -54), Bulgaria ( <b>Pinot gris</b> ), Ungheria ( <b>Szürkebarát</b> )°, Romania (54) ( <b>Pinot gris</b> )
54	Grauer Burgunder	Canada, Romania (53) ( <b>Pinot gris</b> ), Germania ( <b>Ruländer</b> -53), <b>Austria</b> (Pinot gris)
55	Grossburgunder	Romania (17) (63) ( <b>Kekfrankos</b> )
56	<b>Iona</b>	<b>Stati Uniti</b> °
57	<b>Izsáki</b>	<b>Ungheria</b> °
58	<b>Kanzler</b>	<b>Regno Unito</b> °
59	<b>Kardinal</b>	<b>Germania</b> °, <b>Bulgaria</b> °
60	Kisburgundi kék	Ungheria (97) ( <b>Pinot noir</b> )
61	<b>Korinthiaki</b>	<b>Grecia</b> °
62	<b>Leira</b>	<b>Portogallo</b> °
63	<b>Limberger</b>	Canada ( <b>Lemberger</b> ), <b>Nuova Zelanda</b> °, Romania (17) (55) ( <b>Kekfrankos</b> ), <b>Belgio</b> °
64	<b>Limnio</b>	<b>Grecia</b> °
65	<b>Maceratino</b>	<b>Italia</b> °
66	<b>Monemvasia</b>	<b>Grecia</b> (Monovasia)
67	<b>Montepulciano</b>	<b>Italia</b> °
68	Moslavac	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (70) ( <b>Sipon</b> ), <b>Serbia e Montenegro</b> °
69	<b>Mosler</b>	Slovenia ( <b>Šipon</b> )
70	Mozler	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (68) ( <b>Sipon</b> )
71	<b>Mouratón</b>	<b>Spagna</b> °
72	<b>Müller-Thurgau</b>	<b>Sudafrica</b> °, <b>Austria</b> °, <b>Germania</b> (Rivaner), <b>Canada</b> , Croazia° ( <b>Rizvanac</b> ), <b>Ungheria</b> °, Serbia e Montenegro° ( <b>Rizvanac</b> ), <b>Repubblica ceca</b> °, <b>Slovacchia</b> °, Slovenia° ( <b>Rizvanac</b> ), <b>Svizzera</b> °, Lussemburgo° ( <b>Rivaner</b> ), <b>Paesi Bassi</b> °, <b>Italia</b> °, <b>Belgio</b> °, <b>Francia</b> °, <b>Regno Unito</b> (Rivaner), <b>Australia</b> °, <b>Bulgaria</b> °, <b>Stati Uniti</b> °, <b>Nuova Zelanda</b> °, <b>Portogallo</b>

	Nomi di varietà o loro sinonimi	Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (2)
73	<b>Muškat moravský</b>	<b>Repubblica ceca</b> , <b>Slovacchia</b>
74	<b>Nagyburgundi</b>	Ungheria ( <b>Kekfrankos</b> ) <sup>o</sup>
75	<b>Nero d'Avola</b>	Italia ( <b>30</b> )
76	<b>Olivella nera</b>	<b>Italia</b> <sup>o</sup>
77	<b>Orange Muscat</b>	<b>Australia</b> <sup>o</sup> , <b>Stati Uniti</b> <sup>o</sup>
78	<b>Pau Ferro</b>	<b>Portogallo</b> <sup>o</sup>
79	Pinot Chardonnay	Argentina ( <b>38</b> ), Australia ( <b>38</b> ), Canada ( <b>38</b> ), Cile ( <b>38</b> ), Messico ( <b>38</b> ), Nuova Zelanda ( <b>38</b> ), <b>Stati Uniti</b> ( <b>38</b> ), <b>Turchia</b> <sup>o</sup> , Belgio ( <b>38</b> ), Grecia ( <b>38</b> ), <b>Paesi Bassi</b> , Italia ( <b>38</b> )
80	<b>Portoghese</b>	<b>Italia</b> <sup>o</sup>
81	<b>Pozsonyi</b>	<b>Ungheria</b> (82)
82	Pozsonyi Fehér	Ungheria ( <b>81</b> )
83	<b>Rajnai rizling</b>	<b>Ungheria</b> (86)
84	Rajnski rizling	Serbia e Montenegro (85-88- <b>91</b> )
85	Renski rizling	Serbia e Montenegro (84-89-92), <b>Slovenia</b> <sup>o</sup>
86	Rheinriesling	Bulgaria ( <b>Nemkti riesling</b> ) <sup>o</sup> , Austria ( <b>Weißer Riesling</b> , Riesling), Germania (88) ( <b>Weißer Riesling</b> ), Ungheria ( <b>83</b> ), Repubblica ceca (94), Italia (88), Grecia ( <b>Riesling</b> ), Portogallo
87	Rhine Riesling	Sudafrica ( <b>Weißer riesling</b> ) <sup>o</sup> , Australia ( <b>Riesling</b> ) <sup>o</sup> , Cile (89) ( <b>Riesling</b> ), Moldova <sup>o</sup> ( <b>White riesling</b> ), Nuova Zelanda <sup>o</sup> ( <b>Riesling</b> )
88	Riesling renano	Germania (86) ( <b>Weißer Riesling</b> ), Serbia e Montenegro (84-86- <b>91</b> ), <b>Italia</b> (86)
89	<b>Riesling Renano</b>	Cile (87) ( <b>Riesling</b> )
90	<b>Riminèse</b>	<b>Francia</b> <sup>o</sup>
91	<b>Rizling rajnski</b>	<b>Serbia e Montenegro</b> (84-85-88)
92	<b>Rizling Rajnski</b>	<b>Ex Repubblica iugoslava di Macedonia</b> <sup>o</sup> , <b>Croazia</b> <sup>o</sup>
93	<b>Ryzling rýnsky</b>	<b>Slovacchia</b> <sup>o</sup>
94	<b>Ryzlink rýnský</b>	<b>Repubblica ceca</b> (86)
95	<b>Santareno</b>	<b>Portogallo</b> <sup>o</sup>
96	<b>Sciaccarello</b>	<b>Francia</b> <sup>o</sup>
97	Spätburgunder	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (14-18- <b>28</b> ), Serbia e Montenegro ( <b>16-25</b> ), Bulgaria (19) ( <b>Pinot noir</b> ), Canada (14-18) ( <b>Pinot noir</b> ), Cile ( <b>Pinot noir</b> -14-18), Ungheria (60) ( <b>Pinot noir</b> ), Moldova ( <b>Pinot noir</b> ) <sup>o</sup> , Romania (18) ( <b>Pinot noir</b> ), Italia ( <b>Pinot nero</b> -14-18), <b>Regno Unito</b> , Germania ( <b>18</b> )

	Nomi di varietà o loro sinonimi	Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (2)
98	Štajerska Belina	Croazia° ( <b>Ranfol</b> ), Slovenia ( <b>Ranfol</b> )°
99	<b>Subirat</b>	Spagna° ( <b>Malvasía Riojana</b> )
100	<b>Terrantez do Pico</b>	Portogallo°
101	<b>Tintilla de Rota</b>	Spagna°
102	<b>Tinto de Pegões</b>	Portogallo°
103	<b>Tocai friulano</b>	<b>Italia</b> (104) NB: il nome "Tocai friulano" può essere utilizzato esclusivamente per v.q.p.r.d. originari delle regioni di Veneto e Friuli e per un periodo transitorio (fino al 31 marzo 2007).
104	Tocai Italico	<b>Italia</b> (103) NB: il sinonimo "Tocai italico" può essere utilizzato esclusivamente per v.q.p.r.d. originari delle regioni di Veneto e Friuli e per un periodo transitorio (fino al 31 marzo 2007).
105	Tokay Pinot gris	Francia ( <b>Pinot gris</b> ) NB: il sinonimo "Tokay Pinot gris" può essere utilizzato esclusivamente per v.q.p.r.d. originari dei dipartimenti del Basso Reno e dell'Alto Reno e per un periodo transitorio (fino al 31 marzo 2007).
106	<b>Torrontés riojano</b>	<b>Argentina</b> °
107	<b>Trebbiano</b>	Sudafrica ( <b>Ugni blanc</b> )°, Argentina ( <b>Ugni blanc</b> )°, <b>Australia</b> °, <b>Canada</b> °, Cipro ( <b>Ugni blanc</b> )°, <b>Croazia</b> °, <b>Uruguay</b> °, <b>Stati Uniti</b> , Israele ( <b>Ugni blanc</b> ), <b>Italia</b>
108	<b>Trebbiano Giallo</b>	<b>Italia</b> °
109	<b>Trigueira</b>	Portogallo
110	<b>Verdea</b>	<b>Italia</b> °
111	<b>Verdeca</b>	Italia
112	<b>Verdelho</b>	<b>Sudafrica</b> °, <b>Argentina</b> , <b>Australia</b> , <b>Nuova Zelanda</b> , <b>Stati Uniti</b> , <b>Portogallo</b>
113	<b>Verdelho Roxo</b>	<b>Portogallo</b> °
114	<b>Verdelho Tinto</b>	<b>Portogallo</b> °
115	<b>Verdello</b>	<b>Italia</b> °
116	<b>Verdese</b>	<b>Italia</b> °
117	<b>Verdejo</b>	<b>Spagna</b>

	Nomi di varietà o loro sinonimi	Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi <sup>(2)</sup>
118	Weißburgunder	Sudafrica (120) ( <b>Pinot blanc</b> ) <sup>o</sup> , Canada ( <b>Pinot blanc</b> ), Cile (119) ( <b>Pinot blanca</b> ), Ungheria (48) ( <b>Pinot blanc</b> ), Germania ( <b>119</b> , 120), Austria ( <b>119</b> ), Regno Unito <sup>o</sup> , Slovenia (119) ( <b>Beli pinot</b> ), Italia
119	<b>Weißer Burgunder</b>	<b>Germania</b> (118, 120), <b>Austria</b> (118) (Pinot blanc), Cile (118) ( <b>Pinot blanca</b> ), <b>Svizzera</b> ( <b>Pinot blanc</b> ) <sup>o</sup> , Slovenia (118) ( <b>Beli pinot</b> )
120	<b>Weissburgunder</b>	Sudafrica (118), Germania (118, <b>119</b> ), Regno Unito, Italia
121	Weisser Burgunder	Serbia e Montenegro ( <b>23</b> )

(\*) *Legenda:*

- “tra parentesi”: riferimento al sinonimo della varietà,
- “o” non ci sono sinonimi,
- “in grassetto”: colonna 2: nome della varietà di vite,  
colonna 3: paese in cui il nome corrisponde a una varietà e riferimento alla varietà in questione,
- “caratteri normali”: colonna 2: nome del sinonimo di una varietà di vite,  
colonna 3: nome del paese che utilizza il sinonimo di una varietà di vite.

(1) Questi nomi di varietà o i loro sinonimi corrispondono, in tutto o in parte, tradotti o in forma aggettivata, alle indicazioni geografiche utilizzate per designare un vino.

(2) Per gli Stati interessati, le deroghe previste dal presente allegato sono autorizzate unicamente per i vini con indicazione geografica prodotti nelle unità amministrative nelle quali la coltivazione delle varietà in questione è autorizzata al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e subordinatamente alle condizioni stabilite dagli Stati interessati per l'elaborazione o la presentazione di tali vini.»

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO III

## Elenco delle menzioni tradizionali di cui all'articolo 24

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
GERMANIA					
<b>Menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29</b>					
Qualitätswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Qualitätswein garantierten Ursprungs/ Q.g.U	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr o Prädikatswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Tedesco		
Auslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		Svizzera
Beerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Eiswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Kabinett	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Spätlese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		Svizzera
Trockenbeerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
<b>Termini di cui all'articolo 28</b>					
Landwein	Tutti	VDT con IG			
<b>Menzioni tradizionali complementari</b>					
Affentaler	Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Badisch Rotgold	Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Ehrentrudis	Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Hock	Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau	VDT con IG V.q.p.r.d.	Tedesco		
Klassik o Classic	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Liebfrau(en)milch	Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Moseltaler	Mosel-Saar-Ruwer	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Riesling-Hochgewächs	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
Schillerwein	Württemberg	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Weißherbst	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Winzersekt	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Tedesco		
AUSTRIA					
<b>Menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29</b>					
Qualitätswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart o Prädikatswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Ausbruch o Ausbruchwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Auslese o Auslesewein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		Svizzera
Beerenauslese (wein)	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Eiswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Kabinett o Kabinettwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Schilfwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Spätlese o Spätlesewein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		Svizzera
Strohwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Trockenbeerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
<b>Termini di cui all'articolo 28</b>					
Landwein	Tutti	VDT con IG			
<b>Menzioni tradizionali complementari</b>					
Ausstich	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco		
Auswahl	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco		
Bergwein	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco		
Klassik o Classic	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Erste Wahl	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco		
Hausmarke	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco		

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
Heuriger	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco		
Jubiläumswein	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco		
Schilcher	Steiermark	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco		
Sturm	Tutti	Mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Tedesco		
<b>SPAGNA</b>					
<b>Menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29</b>					
Denominacion de origen (DO)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Spagnolo		Cile
Denominacion de origen calificada (DOCa)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Vino dulce natural	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Vino generoso	( <sup>2</sup> )	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		Cile
Vino generoso de licor	( <sup>3</sup> )	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
<b>Termini di cui all'articolo 28</b>					
Vino de la Tierra	Tutti	VDT con IG			
<b>Menzioni tradizionali complementari</b>					
Aloque	DO Valdepeñas	V.q.p.r.d.	Spagnolo		
Amontillado	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Añejo	Tutti	V.q.p.r.d. VDT con IG	Spagnolo		
Añejo	DO Malaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Chacoli/Txakolina	DO Chacoli de Bizkaia DO Chacoli de Getaria DO Chacoli de Alava	V.q.p.r.d.	Spagnolo		
Clásico	DO Abona DO El Hierro DO Lanzarote DO La Palma DO Tacoronte-Acentejo DO Tarragona DO Valle de Güimar DO Valle de la Orotava DO Ycoden-Daute-Isora	V.q.p.r.d.	Spagnolo		Cile

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
Cream	DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Inglese		
Criadera	DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Criaderas y Soleras	DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Crianza	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo		
Dorado	DO Rueda DO Malaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Fino	DO Montilla Moriles DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Fondillon	DO Alicante	V.q.p.r.d.	Spagnolo		
Gran Reserva	Tutti i v.q.p.r.d. Cava	V.q.p.r.d. V.s.q.p.r.d.	Spagnolo Spagnolo		
Lágrima	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Noble	Tutti	V.q.p.r.d. VDT con IG	Spagnolo		
Noble	DO Malaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Oloroso	DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Pajarete	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Pálido	DO Condado de Huelva DO Rueda DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Palo Cortado	DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Primero de cosecha	DO Valencia	V.q.p.r.d.	Spagnolo		

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
Rancio	Tutti	V.l.q.p.r.d. V.q.p.r.d.	Spagnolo		
Raya	DO Montilla-Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Reserva	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo		Cile
Sobremadre	DO vinos de Madrid	V.q.p.r.d.	Spagnolo		
Solera	DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Superior	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo		Sudafrica Cile
Trasañejo	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Vino Maestro	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Vendimia inicial	DO Utiel-Requena	V.q.p.r.d.	Spagnolo		
Viejo	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Vino de tea	DO La Palma	V.q.p.r.d.	Spagnolo		
FRANCIA					
<b>Menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29</b>					
Appellation d'origine contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese		Algeria Svizzera Tunisia
Appellation contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.			
Appellation d'origine Vin Délimité de qualité supérieure	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese		
Vin doux naturel	AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Rous- sillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rive- saltes	V.l.q.p.r.d.	Francese		
<b>Termini di cui all'articolo 28</b>					
Vin de pays	Tutti	VDT con IG	Francese		

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
<b>Menzioni tradizionali complementari</b>					
Ambré	Tutti Tutti	V.l.q.p.r.d. VDT con IG	Francese		
Château	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese		Cile
Clairet	AOC Bourgogne AOC Bordeaux	V.q.p.r.d.	Francese		
Claret	AOC Bordeaux	V.q.p.r.d.	Francese		
Clos	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese		Cile
Cru Artisan	AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe	V.q.p.r.d.	Francese		
Cru Bourgeois	AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe	V.q.p.r.d.	Francese		Cile
Cru Classé, eventualmente preceduta da: Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième.	AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac	V.q.p.r.d.	Francese		
Edelzwicker	AOC Alsace	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Grand Cru	AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin,, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion	V.q.p.r.d.	Francese		Svizzera Tunisia Cile

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (1)	Paesi terzi interessati
Grand Cru	Champagne	V.s.q.p.r.d.	Francese		Svizzera Tunisia Cile
Hors d'âge	AOC Rivesaltes	V.l.q.p.r.d.	Francese		
Passe-tout-grains	AOC Bourgogne	V.q.p.r.d.	Francese		
Premier Cru	AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese		Tunisia
Primeur	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Francese		
Rancio	AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau	V.l.q.p.r.d.	Francese		
Sélection de grains nobles	AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l'Aubance, Cadillac	V.q.p.r.d.	Francese		
Sur Lie	AOC Muscadet, Muscadet -Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT con IG, Vin de pays d'Oc e Vin de pays des Sables du Golfe du Lion	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Francese		
Tuilé	AOC Rivesaltes	V.l.q.p.r.d.	Francese		
Vendanges tardives	AOC Alsace, Jurançon	V.q.p.r.d.	Francese		
Villages	AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon	V.q.p.r.d.	Francese		

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
Vin de paille	AOC Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Hermitage	V.q.p.r.d.	Francese		
Vin jaune	AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Château-Châlon)	V.q.p.r.d.	Francese		
GRECIA					
<b>Menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29</b>					
Όνομασία Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d'origine contrôlée)	Tutti	V.q.p.r.d.	Greco		
Όνομασία Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) (Appellation d'origine de qualité supérieure)	Tutti	V.q.p.r.d.	Greco		
Όινος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)	Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνες (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)	V.l.q.p.r.d.	Greco		
Όινος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux)	Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνες (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος (de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)	V.q.p.r.d.	Greco		
<b>Termini di cui all'articolo 28</b>					
Όνομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)	Tutti	VDT con IG	Greco		
Τοπικός Όινος (vins de pays)	Tutti	VDT con IG	Greco		
<b>Menzioni tradizionali complementari</b>					
Αγρέπαιλη (Agrepavlis)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
Αμπέλι (Ampeli)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Αρχοντικό (Archontiko)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Κάβα (*) (Cava)	Tutti	VDT con IG	Greco		
Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)	Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céhalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)	V.l.q.p.r.d.	Greco		
Ειδικά Επιλεγμένους (Grand réserve)	Tutti	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Greco		
Κάστρο (Kastro)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Κτήμα (Ktima)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Λιαστός (Liastos)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Μετόχι (Metochi)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Μοναστήρι (Monastiri)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Νάμα (Nama)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Νυχτέρι (Nychteri)	ΟΠΑΠ Santorini	V.q.p.r.d.	Greco		
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Πύργος (Pyrgos)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)	Tutti	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Greco		
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Greco		
Βερντέα (Verntea)	Zakynthos	VDT con IG	Greco		
Vinsanto	ΟΠΑΠ Santorini	V.l.q.p.r.d. e v.q.p.r.d.	Greco (²)		

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
ITALIA					
<b>Menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29</b>					
Denominazione di origine controllata	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano		
Denominazione di origine controllata e garantita	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano		
Vino dolce naturale	Tutti	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano		
<b>Termini di cui all'articolo 28</b>					
Indicazione geografica tipica (IGT)	Tutti	VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano		
Landwein	Vini con IG provincia autonoma di Bolzano	VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Tedesco		
Vin de pays	Vini con IG della regione Valle d'Aosta	VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Francese		
<b>Menzioni tradizionali complementari</b>					
Alberata o vigneti ad alberata	DOC Aversa	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Italiano		
Amarone	DOC Valpolicella	V.q.p.r.d.	Italiano		
Ambra	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Ambrato	DOC Malvasia delle Lipari DOC Vernaccia di Oristano	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano		
Annoso	DOC Controguerra	V.q.p.r.d.	Italiano		
Apianum	DOC Fiano di Avellino	V.q.p.r.d.	Latino		
Auslese	DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige	V.q.p.r.d.	Tedesco		Svizzera
Barco Reale	DOC Barco Reale di Carmignano	V.q.p.r.d.	Italiano		

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
Brunello	DOC Brunello di Montalcino	V.q.p.r.d.	Italiano		
Buttafuoco	DOC Oltrepò Pavese	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano		
Cacc'e mitte	DOC Cacc'e Mitte di Lucera	V.q.p.r.d.	Italiano		
Cagnina	DOC Cagnina di Romagna	V.q.p.r.d.	Italiano		
Cannellino	DOC Frascati	V.q.p.r.d.	Italiano		
Cerasuolo	DOC Cerasuolo di Vittoria DOC Montepulciano d'Abruzzo	V.q.p.r.d.	Italiano		
Chiaretto	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano		
Ciaret	DOC Monferrato	V.q.p.r.d.	Italiano		
Château	DOC della regione Valle d'Aosta	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Francese		Cile
Classico	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano		Cile
Dunkel	DOC Alto Adige DOC Trentino	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Est!Est!Est!!!	DOC Est!Est!Est!!! di Montefiascone	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Latino		
Falerno	DOC Falerno del Massico	V.q.p.r.d.	Italiano		
Fine	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Fior d'Arancio	DOC Colli Euganei	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano		
Falerio	DOC Falerio dei colli Ascolani	V.q.p.r.d.	Italiano		
Flétri	DOC Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste	V.q.p.r.d.	Italiano		
Garibaldi Dolce (o GD)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Governo all'uso toscano	DOCG Chianti e Chianti Classico IGT Colli della Toscana Centrale	V.q.p.r.d. VDT con IG	Italiano		
Gutturnio	DOC Colli Piacentini	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano		
Italia Particolare (o IP)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Klassisch o Klassisches Ursprungsgebiet	DOC Caldarò DOC Alto Adige (con la denominazione Santa Maddalena e Terlano)	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Kretzer	DOC Alto Adige DOC Trentino DOC Teroldego Rotaliano	V.q.p.r.d.	Tedesco		

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
Lacrima	DOC Lacrima di Morro d'Alba	V.q.p.r.d.	Italiano		
Lacryma Christi	DOC Vesuvio	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano		
Lambiccato	DOC Castel San Lorenzo	V.q.p.r.d.	Italiano		
London Particular (o LP o Inghilterra)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Morellino	DOC Morellino di Scansano	V.q.p.r.d.	Italiano		
Occhio di Pernice	DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant'Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano	V.q.p.r.d.	Italiano		
Oro	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Pagadebit	DOC pagadebit di Romagna	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano		
Passito	Tutti	V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano		
Ramie	DOC Pinerolese	V.q.p.r.d.	Italiano		
Rebola	DOC Colli di Rimini	V.q.p.r.d.	Italiano		
Recioto	DOC Valpolicella DOC Gambellara DOCG Recioto di Soave	V.q.p.r.d. V.s.q.p.r.d.	Italiano		
Riserva	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano		
Rubino	DOC Garda Colli Mantovani DOC Rubino di Cantavenna DOC Teroldego Rotaliano DOC Trentino	V.q.p.r.d.	Italiano		
Rubino	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Sangue di Giuda	DOC Oltrepò Pavese	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano		
Scelto	Tutti	V.q.p.r.d.	Italiano		
Sciacchetrà	DOC Cinque Terre	V.q.p.r.d.	Italiano		
Sciac-trà	DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio	V.q.p.r.d.	Italiano		
Sforzato, Sfursàt	DO Valtellina	V.q.p.r.d.	Italiano		
Spätlese	DOC e IGT di Bolzano	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco		Svizzera

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
Soleras	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Stravecchio	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Strohwein	DOC e IGT di Bolzano	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco		
Superiore	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano		San Marino
Superiore Old Marsala (o SOM)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Torchiato	DOC Colli di Conegliano	V.q.p.r.d.	Italiano		
Torcolato	DOC Breganze	V.q.p.r.d.	Italiano		
Vecchio	DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vulture, Marsala, Falerno del Massico	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano		
Vendemmia Tardiva	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano		
Verdolino	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano		
Vergine	DOC Marsala DOC Val di Chiana	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano		
Vermiglio	DOC Colli dell'Etruria Centrale	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Vino Fiore	Tutti	V.q.p.r.d.	Italiano		
Vino Nobile	Vino Nobile di Montepulciano	V.q.p.r.d.	Italiano		
Vino Novello o Novello	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano		
Vin santo o Vino Santo o Vinsanto	DOC e DOCG Bianco dell'Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Montereio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San'Antimo, Val d'Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino	V.q.p.r.d.	Italiano		
Vivace	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano		

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
LUSSEMBURGO					
<b>Menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29</b>					
Marque nationale	Tutti	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese		
Appellation contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese		
Appellation d'origine contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese		Algeria Svizzera Tunisia
<b>Termini di cui all'articolo 28</b>					
Vin de pays	Tutti	VDT con IG	Francese		
<b>Menzioni tradizionali complementari</b>					
Grand premier cru	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese		
Premier cru	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese		Tunisia
Vin classé	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese		
Château	Tutti	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese		Cile
PORTOGALLO					
<b>Menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29</b>					
Denominação de origem (DO)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Denominação de origem controlada (DOC)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Indicação de proveniência regulamentada (IPR)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Vinho doce natural	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Vinho generoso	DO Porto, Madeira, Moscatel de Setubal, Carca- velos	V.l.q.p.r.d.	Portoghese		
<b>Termini di cui all'articolo 28</b>					
Vinho regional	Tutti	VDT con IG	Portoghese		
<b>Menzioni tradizionali complementari</b>					
Canteiro	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Colheita Seleccionada	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese		

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III <sup>(1)</sup>	Paesi terzi interessati
Crusted/Crusting	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese		
Escolha	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese		
Escuro	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Fino	DO Porto DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Frasqueira	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Garrafeira	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG V.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Lágrima	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Leve	Vin Pays Estremadura e Ribatejano DO Madeira, DO Porto	VDT con IG V.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Nobre	DO Dão	V.q.p.r.d.	Portoghese		
Reserva	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese		Cile
Reserva velha (o grande reserva)	DO Madeira	V.s.q.p.r.d. V.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Ruby	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese		
Solera	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Super reserva	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Portoghese		
Superior	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese		Sudafrica Cile
Tawny	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese		
Vintage completato o meno da Late Bottle (LBV) o Character	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese		

<sup>(1)</sup> Diversa dalla data di adozione del presente regolamento.

<sup>(2)</sup> Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.8, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

<sup>(3)</sup> Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.11, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

<sup>(4)</sup> La protezione di "cava" prevista dal presente regolamento non pregiudica la protezione delle indicazioni geografiche applicabile al v.s.q.p.r.d. "Cava".

<sup>(5)</sup> La menzione "vinsanto" è protetta in caratteri latini.»

## ALLEGATO III

## «ALLEGATO IX

**Elenco delle organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi di cui all'articolo 37 bis e dei loro membri**

Paesi terzi	Nome delle organizzazioni professionali rappresentative	Membri delle organizzazioni professionali rappresentative
		»

**REGOLAMENTO (CE) N. 317/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 febbraio 2004**

**con cui si approvano deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per Austria, Francia e Lussemburgo**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dall'Austria il 30 giugno 2003,

vista la richiesta presentata dalla Francia il 12 giugno 2003,

vista la richiesta presentata dal Lussemburgo il 25 giugno 2003,

considerando quanto segue:

- (1) in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2150/2002 la Commissione ha la facoltà di concedere deroghe a determinate disposizioni degli allegati del regolamento stesso durante un periodo transitorio.
- (2) È opportuno accedere alle richieste di Austria, Francia e Lussemburgo e concedere a tali Stati le deroghe in questione.
- (3) I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio <sup>(2)</sup>,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2004.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002:

- a) all'Austria viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8, punto 1.1, voce 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura) dell'allegato I;
- b) alla Francia viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8, punto 1.1, voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (attività di servizio) dell'allegato I nonché la sezione 8, punto 2 dell'allegato II;
- c) al Lussemburgo viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8, punto 1.1, voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura) e 2 (pesca) dell'allegato I.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 valgono unicamente per i dati relativi al primo anno di riferimento, vale a dire il 2004.

Al termine del periodo transitorio Austria, Francia e Lussemburgo trasmettono i dati prescritti a partire dall'anno di riferimento 2006.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*

Pedro SOLBES MIRA

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

**REGOLAMENTO (CE) N. 318/2004 DELLA COMMISSIONE  
del 23 febbraio 2004**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1787/2003, stabiliscono riduzioni dei prezzi di intervento e il regime di intervento per il burro. È quindi necessario inserire nel regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione <sup>(2)</sup> modalità di applicazione relative ad un regime di intervento per l'acquisto di burro a prezzi fissi.
- (2) Inoltre, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la Commissione può decidere di sospendere gli acquisti all'intervento allorché i quantitativi offerti all'intervento raggiungono determinati livelli. Per mettere la Commissione in condizione di prendere siffatta decisione, occorre adottare disposizioni che le consentano di seguire l'andamento dei quantitativi di burro offerto all'intervento pubblico.
- (3) Allorché tali quantitativi sono raggiunti, la Commissione può decidere anche di proseguire gli acquisti nell'ambito di una procedura di gara permanente. Occorre stabilire le pertinenti modalità di applicazione.
- (4) La corretta gestione delle quantità giacenti all'intervento richiede che si proceda alla rivendita del burro non appena si presentino possibilità di smercio. Alla luce dell'esperienza acquisita in merito alla vendita di burro delle scorte di intervento, in particolare in riferimento ai requisiti quantitativi e ai prezzi, è opportuno prevedere una procedura di gara per la vendita di burro in regime di intervento pubblico.
- (5) L'organismo di intervento procede alla vendita del burro in funzione della data di entrata all'ammasso. Per soddisfare la domanda, i concorrenti dovrebbero avere la possibilità di distinguere nella loro offerta tra burro di crema dolce e burro di crema acida; inoltre, il prezzo di vendita fissato dovrebbe poter variare a seconda dell'ubicazione del burro messo in vendita.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2771/1999.

- (7) È necessario che le modalità di applicazione di cui al presente regolamento siano applicabili a decorrere dal 1° marzo 2004, data dalla quale si applica l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1787/2003.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2771/1999 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 2*

1. Non appena la Commissione constati, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, che per due settimane consecutive il prezzo di mercato in uno o più Stati membri si situa ad un livello inferiore al 92 % del prezzo di intervento, essa procede all'apertura degli acquisti di burro offerto all'intervento nello Stato membro o negli Stati membri in questione nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto al 90 % del prezzo di intervento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

2. Non appena la Commissione constati, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, che per due settimane consecutive il prezzo di mercato nello Stato membro o negli Stati membri in questione si situa ad un livello pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento, essa sospende gli acquisti.»

- 2) All'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Il burro deve essere stato fabbricato nel corso dei 23 giorni precedenti il giorno di ricevimento dell'offerta di vendita da parte dell'organismo di intervento.»

- 3) All'articolo 6, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«L'acquisto del burro offerto all'intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione, nel termine massimo di 45 giorni dal giorno di ricevimento dell'offerta, di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione.»

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003. (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121).

<sup>(2)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 (GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17).

4) All'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Se i prezzi rilevati rimangono immutati per un periodo consecutivo di cinque o più settimane, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la loro valutazione dei motivi per i quali i prezzi sono rimasti immutati durante il periodo in questione.»

5) Al capo II, il testo della sezione 3 è sostituito dal seguente:

#### «SEZIONE 3

Procedura per l'acquisto di burro al 90 % del prezzo di intervento

#### Articolo 9

Non appena la Commissione decida di procedere all'apertura degli acquisti di burro a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, il competente organismo di intervento procede a norma della presente sezione.

#### Articolo 10

1. I venditori depositano un'offerta scritta contro dichiarazione di ricevuta, oppure la inviano con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta.

2. L'offerta reca:

- a) il nome e l'indirizzo del venditore;
- b) il quantitativo offerto;
- c) il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

3. L'offerta è valida soltanto alle seguenti condizioni:

- a) se riguarda un quantitativo di burro conforme al disposto dell'articolo 4, paragrafo 4;
- b) se è corredata dell'impegno scritto del venditore di rispettare il disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 2;
- c) se è addotta la prova che il venditore ha costituito una cauzione di 5 EUR/100 kg nello Stato membro di presentazione dell'offerta, al più tardi il giorno di ricevimento dell'offerta.

4. L'impegno di cui al paragrafo 3, lettera b), trasmesso inizialmente all'organismo di intervento, vale anche per le offerte successive, per tacito rinnovo, fino a denuncia espressa da parte del venditore o da parte dell'organismo di intervento, alle seguenti condizioni:

- a) che il venditore precisi nell'offerta iniziale di voler avvalersi delle disposizioni del presente paragrafo;
- b) che le offerte successive facciano riferimento alle disposizioni del presente paragrafo e alla data dell'offerta iniziale.

5. L'organismo di intervento registra il giorno di ricevimento dell'offerta, le corrispondenti quantità e date di fabbricazione e il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

6. L'offerta non può essere ritirata dopo essere stata ricevuta dall'organismo di intervento.

#### Articolo 11

L'irrevocabilità dell'offerta e la consegna del burro al deposito indicato dall'organismo di intervento entro il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 2, costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (\*).

#### Articolo 12

1. Dopo aver verificato gli elementi dell'offerta, l'organismo di intervento rilascia entro un termine di cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'offerta, un buono di consegna datato e numerato, in cui sono indicati i seguenti dati:

- a) il quantitativo da consegnare;
- b) il termine per la consegna del burro;
- c) il deposito frigorifero dove il burro deve essere consegnato.

2. Entro 21 giorni dal giorno di ricevimento dell'offerta di vendita, il venditore provvede alla consegna del burro presso la banchina del deposito frigorifero. La consegna può essere frazionata.

Le eventuali spese di scarico sulla banchina del deposito frigorifero sono a carico del venditore.

3. La cauzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), è svincolata non appena il venditore consegna tutto il quantitativo di burro indicato sul buono di consegna entro il termine ivi stabilito.

Qualora dal controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, risulti che il burro non è conforme ai requisiti stabiliti nel medesimo articolo, la cauzione viene incamerata per il quantitativo consegnato. Per quanto riguarda i quantitativi residui, l'acquisto viene risolto e la cauzione svincolata.

4. Salvo forza maggiore, se il venditore non effettua la consegna entro il termine indicato sul buono di consegna, la cauzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), viene incamerata in proporzione ai quantitativi non consegnati e l'acquisto di tali quantitativi non ancora consegnati viene risolto.

5. Ai fini del presente articolo, il burro si intende consegnato all'organismo di intervento il giorno in cui l'intero quantitativo di burro oggetto dell'offerta entra nel deposito designato dall'organismo di intervento, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna.

6. I diritti e gli obblighi derivanti dalla vendita non sono trasferibili.

#### Articolo 13

1. Entro un termine che decorre dal quarantacinquesimo giorno successivo al giorno di presa in consegna del burro e scade il sessantacinquesimo giorno successivo a tale data, l'organismo di intervento paga al venditore ciascun quantitativo di burro preso in consegna, dopo aver verificato l'osservanza di quanto previsto dagli articoli 3 e 4.

2. Ai fini del presente articolo, il giorno della "presa in consegna" è il giorno di entrata del burro nel magazzino frigorifero designato dall'organismo di intervento, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

#### Articolo 14

1. Il burro è sottoposto a un periodo probativo di magazzinaggio. Detto periodo è fissato a 30 giorni a decorrere dal giorno della presa in consegna.

2. Qualora dal controllo compiuto all'entrata nel deposito designato dall'organismo di intervento risulti che il burro non soddisfa i requisiti degli articoli 3 e 4, oppure qualora alla fine del periodo probativo di magazzinaggio la qualità organolettica minima del burro risulti inferiore a quella fissata nell'allegato I, il venditore si impegna, con la sua offerta, a quanto segue:

- a) a riprendere il burro di cui trattasi e
- b) a pagare le spese di magazzinaggio del burro di cui trattasi a partire dal giorno della presa in consegna sino alla data di uscita.

Le spese di magazzinaggio da pagare sono determinate in base agli importi forfettari delle spese di entrata, uscita e deposito stabilite conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (\*\*).

#### Articolo 15

1. Entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni martedì, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di burro che nella settimana precedente sono stati oggetto di un'offerta di vendita conformemente all'articolo 10.

2. Allorché si constati che per l'anno rispettivo le offerte raggiungono il 75 % dei quantitativi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono comunicate quotidianamente entro le ore 12 (ora di Bruxelles) per i quantitativi di burro offerti il giorno precedente.

Allorché si constati che per l'anno rispettivo le offerte raggiungono i quantitativi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli acquisti possono essere sospesi conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

#### Articolo 15 bis

In caso di sospensione degli acquisti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, o all'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, non sono accettate nuove offerte a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della decisione di sospensione degli acquisti.

(\*) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

(\*\*) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10).»

6) Dopo l'articolo 15 bis, è inserita la seguente sezione 3 bis:

«SEZIONE 3 bis

Procedura di acquisto di burro mediante gara

#### Articolo 16

1. Ove la Commissione decida di procedere all'acquisto di burro nell'ambito di una gara permanente in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, e secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del medesimo regolamento, si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 12, 13 e 14 del presente regolamento, salvo disposizioni speciali della presente sezione.

2. Si procede alla pubblicazione di un bando di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale scade alle ore 12 (ora di Bruxelles) del secondo e del quarto martedì di ogni mese, tranne il secondo martedì del mese di agosto. Se il martedì è un giorno festivo, il termine scade il giorno lavorativo immediatamente precedente, sempre alle ore 12 (ora di Bruxelles).

#### Articolo 17

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando presso l'organismo di intervento di uno Stato membro un'offerta scritta, contro dichiarazione di ricevuta, oppure inviando l'offerta con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta.

2. L'offerta reca:

- a) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
- b) il quantitativo offerto;
- c) il prezzo offerto per 100 chilogrammi di burro, al netto delle tasse interne, franco banchina del deposito frigorifero, espresso in euro con due decimali;
- d) il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

3. L'offerta è valida soltanto alle seguenti condizioni:

- a) se riguarda un quantitativo di burro conforme al disposto dell'articolo 4, paragrafo 4;
- b) se è corredata dell'impegno scritto dell'offerente di rispettare il disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 2;
- c) se è addotta la prova che l'offerente ha costituito una cauzione di gara di 5 EUR/100 kg nello Stato membro di presentazione dell'offerta, entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, per la gara di cui trattasi.

4. L'impegno di cui al paragrafo 3, lettera b), trasmesso inizialmente all'organismo di intervento, vale anche per le offerte successive, per tacito rinnovo, fino a denuncia espressa da parte dell'offerente o dell'organismo di intervento, alle seguenti condizioni:

- a) che l'offerente precisi nell'offerta iniziale di voler avvalersi delle disposizioni del presente paragrafo;
- b) che le offerte successive facciano riferimento sia alle disposizioni del presente paragrafo, sia alla data dell'offerta iniziale.

5. L'organismo di intervento registra il giorno di ricevimento dell'offerta di vendita, le corrispondenti quantità e date di fabbricazione e il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

6. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 16, paragrafo 3, per la presentazione delle offerte relative alla gara di cui trattasi.

#### Articolo 17 bis

L'irrevocabilità dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e la consegna del burro al deposito indicato dall'organismo di intervento entro il termine di cui all'articolo 17 *quinquies*, paragrafo 3, costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

#### Articolo 17 ter

1. Entro le ore 9 (ora di Bruxelles) del giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 16, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti.

2. Tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara, la Commissione fissa un prezzo massimo di acquisto in funzione dei prezzi di intervento in vigore, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

3. Si può decidere di non dare seguito alla gara.

#### Articolo 17 quater

L'offerta è respinta se il prezzo proposto è superiore al prezzo massimo di cui all'articolo 17 *ter*, paragrafo 2, valido per la gara di cui trattasi.

#### Articolo 17 *quinquies*

1. Ogni offerente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara.

La cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.

I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

2. L'organismo di intervento rilascia immediatamente un buono di consegna datato e numerato, in cui sono indicati i seguenti dati:

- a) il quantitativo da consegnare;
- b) il termine per la consegna del burro;
- c) il deposito frigorifero dove il burro deve essere consegnato.

3. Entro 21 giorni dal giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte l'aggiudicatario provvede alla consegna del burro presso la banchina del deposito frigorifero. La consegna può essere frazionata.

Le eventuali spese di scarico sulla banchina del deposito frigorifero sono a carico dell'aggiudicatario.

4. La cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), è svincolata non appena l'aggiudicatario consegna tutto il quantitativo di burro indicato sul buono di consegna entro il termine ivi stabilito.

Qualora dal controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, risulti che il burro non è conforme ai requisiti stabiliti nel medesimo articolo, la cauzione viene incamerata per il quantitativo consegnato. Per quanto riguarda i quantitativi residui, l'acquisto viene risolto e la cauzione svincolata.

5. Salvo forza maggiore, se l'aggiudicatario non effettua la consegna entro il termine indicato sul buono di consegna, la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), viene incamerata in proporzione ai quantitativi non consegnati e l'acquisto dei quantitativi non ancora consegnati viene risolto.

6. Ai fini del presente articolo, il burro si intende consegnato all'organismo di intervento il giorno in cui l'intero quantitativo di burro di cui al buono di consegna entra nel deposito designato dall'organismo di intervento, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna.»

7) Al capo II, la sezione 5 è sostituita dal testo seguente:

#### «SEZIONE 5

#### Procedura di vendita di burro mediante gara

#### Articolo 21

1. La vendita del burro si effettua secondo la procedura di gara permanente, indetta da ciascun organismo di intervento.

2. La vendita riguarda il burro entrato all'ammasso anteriormente al 1° settembre 1999.

3. Nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* viene pubblicato un bando di gara permanente almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.

4. L'organismo di intervento redige un bando di gara che precisa, in particolare, il termine e il luogo per la presentazione delle offerte.

Per i quantitativi di burro che detiene, l'organismo di intervento indica inoltre:

- a) l'ubicazione del deposito frigorifero nel quale è immagazzinato il burro destinato alla vendita;
- b) i quantitativi di detto burro messo in vendita in ciascun deposito frigorifero.

5. L'organismo di intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta un elenco con le indicazioni di cui al paragrafo 4. Tale organismo procede inoltre regolarmente, nella debita forma indicata nel bando di gara permanente, alla pubblicazione di tale elenco aggiornato.

6. L'organismo di intervento prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati:

- a) di esaminare a loro spese, prima dell'offerta, campioni prelevati dal burro messo in vendita;
- b) di verificare i risultati delle analisi di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione (\*).

#### Articolo 22

1. Durante il periodo di validità della gara permanente, l'organismo di intervento procede a gare particolari.

2. Il termine per la presentazione delle offerte relative a ciascuna gara parziale scade alle ore 12 (ora di Bruxelles) del secondo e quarto martedì del mese, tranne il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il termine scade il giorno lavorativo immediatamente precedente, sempre alle ore 12 (ora di Bruxelles).

#### Articolo 23

1. Gli interessati partecipano alla gara parziale depositando l'offerta scritta contro dichiarazione di ricevuta, oppure inviandola con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta.

L'offerta è inoltrata all'organismo di intervento che detiene il burro.

2. L'offerta reca:

- a) il nome e l'indirizzo del concorrente;
- b) il quantitativo richiesto;
- c) il prezzo, espresso in euro, offerto per 100 kg, al netto delle tasse interne, franco banchina del deposito frigorifero;
- d) se del caso, il deposito frigorifero nel quale è immagazzinato il burro ed eventualmente un deposito frigorifero alternativo;

e) se del caso, l'indicazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, lettera e), del tipo di burro oggetto dell'offerta.

3. L'offerta è valida soltanto se:

- a) riguarda un quantitativo di almeno 5 tonnellate oppure, qualora il quantitativo disponibile in un deposito frigorifero sia inferiore a 5 tonnellate, il quantitativo effettivamente disponibile;
- b) è fornita la prova che l'offerente ha costituito, nello Stato membro in cui ha presentato l'offerta e prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una cauzione di gara di 70 EUR/t per la gara parziale di cui trattasi.

4. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

#### Articolo 24

Per quanto riguarda la cauzione di gara di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono soddisfatte in ordine alla presa in consegna del burro entro il termine di cui all'articolo 24 *septies*, paragrafo 2, del presente regolamento.

#### Articolo 24 bis

1. Entro le ore 9 (ora di Bruxelles) del giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti, nonché il quantitativo di burro posto in vendita.

2. Tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara parziale, è fissato un prezzo minimo di vendita del burro, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. Tale prezzo può essere differenziato a seconda dell'ubicazione dei quantitativi di burro posto in vendita.

Si può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

#### Articolo 24 ter

L'offerta è respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo stabilito.

#### Articolo 24 quater

1. L'organismo di intervento procede all'aggiudicazione della gara conformemente al disposto dei paragrafi da 2 a 5.

2. Il burro è aggiudicato in funzione della data di entrata all'ammasso, cominciando dal prodotto del quantitativo totale immagazzinato da più tempo, ovvero dal quantitativo immagazzinato da più tempo di burro di crema dolce o di burro di crema acida disponibile nel deposito frigorifero designato dall'operatore.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 24 *ter*, l'aggiudicatario è l'offerente che propone il prezzo più elevato. Se il quantitativo disponibile non è esaurito, il rimanente viene aggiudicato agli altri offerenti, secondo i prezzi proposti, a cominciare dal prezzo più elevato.

4. Qualora con l'accettazione di un'offerta venga superato il quantitativo di burro disponibile in un determinato deposito frigorifero, all'offerente verrà attribuito soltanto il quantitativo disponibile.

Tuttavia, l'organismo di intervento può designare, d'intesa con l'offerente, altri depositi frigoriferi fino al raggiungimento del quantitativo indicato nell'offerta.

5. Qualora con l'accettazione di più offerte recanti il medesimo prezzo per il burro di un determinato deposito frigorifero venga superato il quantitativo disponibile, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nell'offerta in oggetto.

Tuttavia, qualora la ripartizione comporti l'attribuzione di quantitativi inferiori a 5 tonnellate, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

#### Articolo 24 *quinquies*

I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

#### Articolo 24 *sexies*

1. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara.

La cauzione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.

2. L'aggiudicatario versa all'organismo di intervento, prima del ritiro del burro e nel termine di cui all'articolo 24 *septies*, paragrafo 2, per ogni quantitativo che intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria offerta.

#### Articolo 24 *septies*

1. Eseguito il versamento dell'importo di cui all'articolo 24 *sexies*, paragrafo 2, l'organismo di intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:

- a) il quantitativo per il quale è stato versato il corrispondente importo;
- b) il deposito frigorifero nel quale è immagazzinato il burro;

c) il termine ultimo per il ritiro del burro.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicatario ritira il burro aggiudicatogli. Il ritiro può essere frazionato in quantitativi parziali non inferiori a 5 tonnellate. Tuttavia, qualora il quantitativo residuo in un deposito frigorifero sia inferiore a tale quantitativo minimo, può essere consegnato detto quantitativo residuo.

Salvo forza maggiore, se il burro non viene ritirato entro il termine di cui al primo comma, il magazzinaggio è a carico dell'aggiudicatario a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine. Inoltre, il magazzinaggio avviene a suo rischio.

3. La cauzione costituita conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), è svincolata immediatamente per i quantitativi ritirati entro il termine di cui al paragrafo 2, primo comma.

Essa è incamerata nel caso di cui al paragrafo 2, seconda comma.

In caso di forza maggiore di cui al paragrafo 2, secondo comma, l'organismo di intervento prende i provvedimenti che esso ritiene necessari in considerazione delle circostanze.

#### Articolo 24 *octies*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il martedì di ogni settimana, i seguenti quantitativi di burro:

- a) i quantitativi oggetto di un contratto di vendita nella settimana precedente;
- b) i quantitativi presi in consegna nella settimana precedente.

(\*) GU L 37 del 7.2.2001, pag. 1.»

#### Articolo 2

Gli acquisti di burro che risultano sospesi in taluni Stati membri alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono sospesi fino all'adozione da parte della Commissione di una nuova decisione in merito e alla pubblicazione di tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2004.

Per la Commissione  
Franz FISCHLER  
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 319/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 febbraio 2004**  
**che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati

dal regolamento (CE) n. 1166/2003 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2280/2003 <sup>(6)</sup>.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2004.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 57.

<sup>(6)</sup> GU L 336 del 23.12.2003, pag. 91.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 23 febbraio 2004, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99**

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	15,17	9,03
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	15,17	15,33
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	15,17	8,79
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	15,17	14,81
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	17,36	18,25
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	17,36	12,81
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	17,36	12,81
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,17	0,47

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

**DECISIONE DEL CONSIGLIO  
del 10 febbraio 2004  
recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni**

(2004/171/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 <sup>(1)</sup> reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. José María ALVAREZ DEL MANZANO y LOPEZ DEL HIERRO, comunicata al Consiglio in data 22 gennaio 2004,

DECIDE:

*Articolo unico*

Il sig. Alberto RUIZ-GALLARDON JIMENEZ, Alcade de Madrid, è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. José María ALVAREZ DEL MANZANO y LOPEZ DEL HIERRO per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2004.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. MCCREEVY

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 10 febbraio 2004**  
**recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni**

(2004/172/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 <sup>(1)</sup> reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Juan GONZALEZ BLASCO, comunicata al Consiglio in data 23 gennaio 2004,

DECIDE:

*Articolo unico*

La sig.ra Laura DE ESTEBAN, Directora General — Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, è nominata membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Juan GONZALEZ BLASCO per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2004.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. McCREEVY

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 10 febbraio 2004**  
**recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni**

(2004/173/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 <sup>(1)</sup> reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni;
- (2) Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Eduardo BANDRES MOLINE, comunicate al Consiglio in data 23 gennaio 2004,

DECIDE:

*Articolo unico*

Il sig. Alain CUENCA GARCIA, Director General de Asuntos Europeos y Acción Exterior — Diputación General de Aragón, è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Eduardo BANDRES MOLINE per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2004.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. McCREEVY

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 10 febbraio 2004**  
**recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni**

(2004/174/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 <sup>(1)</sup> reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Carlos MAYOR OREJA, comunicata al Consiglio in data 22 gennaio 2004,

DECIDE:

*Articolo unico*

La sig.ra Esperanza AGUIRRE GIL DE BIEDMA, Presidenta — Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, è nominata membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Carlos MAYOR OREJA per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2004.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. McCREEVY

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 10 febbraio 2004**  
**recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni**

(2004/175/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 <sup>(1)</sup> reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Josef FILL, comunicata al Consiglio in data 19 dicembre 2003,

DECIDE:

*Articolo unico*

Il sig. Viktor SIGL, Landesrat, è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Josef FILL per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2004.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. McCREEVY

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2004

sull'assegnazione di quote di importazione delle sostanze controllate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 64]

(I testi in lingua spagnola, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese e portoghese sono i soli facenti fede)

(2004/176/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) I limiti quantitativi all'immissione di sostanze controllate sul mercato comunitario sono stabiliti nell'articolo 4 e nell'allegato III del regolamento (CE) n. 2037/2000.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 2037/2000 stabilisce il livello calcolato totale di bromuro di metile che i produttori e gli importatori possono immettere sul mercato o usare per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2037/2000 stabilisce il livello calcolato totale di idroclorofluorocarburi che i produttori e gli importatori possono immettere sul mercato o usare per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.
- (4) La Commissione ha pubblicato una comunicazione agli importatori comunitari di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono <sup>(2)</sup>, a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative alle importazioni previste per il 2004.
- (5) Per gli idroclorofluorocarburi l'assegnazione di quote ai produttori e agli importatori è conforme alle disposizioni della decisione 2002/654/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che istituisce un meccanismo per l'assegnazione ai produttori e agli importatori di quote

di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

1. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e del gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2004 a partire da fonti esterne è di 4 860 000,000 kg PRO (Potenziale di riduzione dell'ozono — Ozone Depletion Potential).
2. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo III (halon), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2004 a partire da fonti esterne è di 54 350 000,000 kg PRO.
3. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2004 a partire da fonti esterne è di 9 621 150,000 kg PRO.
4. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1-tricloroetano), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2004 a partire da fonti esterne è di 550 060,000 kg PRO.

<sup>(1)</sup> GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2003 (GU L 265 del 16.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU C 162 dell'11.7.2003, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 220 del 15.8.2002, pag. 59.

5. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VI (bromuro di metile), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2004 a partire da fonti esterne è di 4 580 980,000 kg PRO.

6. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VIII (idroclofluorocarburi), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2004 a partire da fonti esterne è di 2 432 423,841 kg PRO.

7. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IX (bromoclorometano), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2004 a partire da fonti esterne è di 114 612,000 kg PRO.

#### Articolo 2

1. Sono assegnate quote di importazione dei clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2004 alle imprese di cui all'allegato I della presente decisione per i fini ivi indicati.

2. Sono assegnate quote di importazione degli halon per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2004 alle imprese di cui all'allegato II della presente decisione per i fini ivi indicati.

3. Sono assegnate quote di importazione del tetracloruro di carbonio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2004 alle imprese di cui all'allegato III della presente decisione per i fini ivi indicati.

4. Sono assegnate quote di importazione dell'1,1,1-tricloroetano per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2004 alle imprese di cui all'allegato IV della presente decisione per i fini ivi indicati.

5. Sono assegnate quote di importazione del bromuro di metile per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2004 alle imprese di cui all'allegato V della presente decisione per i fini ivi indicati.

6. Sono assegnate quote di importazione degli idroclofluorocarburi per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2004 alle imprese di cui all'allegato VI della presente decisione per i fini ivi indicati.

7. Sono assegnate quote di importazione del bromoclorometano per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2004 alle imprese di cui all'allegato VII della presente decisione per i fini ivi indicati.

8. Le quote di importazione assegnate per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2004 per i clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano, il bromuro di metile, gli idroclofluorocarburi, gli idrobromofluorocarburi e il bromoclorometano sono indicate nell'allegato VIII della presente decisione.

#### Articolo 3

Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione:

Agroquímicos de Levante SA  
Polígono Industrial Castilla  
Calle Vial nº 5 S/N  
E-46380 CHESTE (Valencia)

Alcobre SA  
C/Luís I, Nave 6-B  
Polígono Industrial Vallecas  
E-28031 Madrid

Arch Chemicals NV  
Keetberglaan 1A  
Haven 1061  
B-2070 Zwijndrecht

Atofina SA  
Cours Michelet — La Défense 10  
F-92091 Paris La Défense

Betapur  
C/Pau Clarís 196  
E-08037 Barcelona

Calorie SA  
503 Rue Hélène-Boucher  
ZI Buc  
BP 33  
F-78534 Buc Cedex

Cleanaway Ltd  
Airborne Close  
Leigh-on-Sea  
Essex SS9 4EL  
United Kingdom

DuPont de Nemours (Nederland) BV  
Baanhoekweg 22  
3313 LA Dordrecht  
Nederland

Fenner-Dunlop BV  
Oliemolenstraat 2  
9203 ZN Drachten  
Nederland

Galex SA  
BP 128  
F-13321 Marseille Cedex 16

Guido Tazzetti & Co. SpA  
Strada Settimo 266  
I-10156 Torino

Honeywell Fluorine Products Europe BV  
Kempweg 90  
Postbus 264  
6000 AG Weert  
Nederland

Ineos Fluor Ltd  
PO Box 13, The Heath  
Runcorn, Cheshire WA7 4QF  
United Kingdom

Mebrom NV  
Assenedestraat 4  
B-9940 Rieme Ertvelde

Refrigerant Products Ltd  
N9 Central Park Estate  
Westinghouse Road  
Trafford Park  
Manchester M17 1PG  
United Kingdom

Sigma Aldrich Chemie GmbH  
Riedstraße 2  
D-89555 Steinheim

Sigma Aldrich Empresa Ltd  
The Old Brickyard  
New Road  
Gillingham SP8 4XT  
United Kingdom

Solvay Fluor und Derivate GmbH  
Hans-Böckler-Allee 20  
D-30173 Hannover

Solquimia Iberia, SL  
c/Duque de Alba 3, 1º  
E-28012 Madrid

Synthesia Española SA  
c/Conde de Borrell 62  
E-08015 Barcelona

Universal Chemistry & Technology SpA  
Viale A. Filippetti 20  
I-20122 Milano

Albemarle Europe SPRL  
Parc scientifique Einstein  
Rue du Bosquet 9  
B-1348 Louvain-la-Neuve

Alfa Agricultural Supplies SA  
15, Tim. Filimonos str.  
GR-11521 Atenas

Asahi Glass Europe BV  
World Trade Center  
Strawinskylaan 1525  
1077 XX Amsterdam  
Nederland

Avantec SA  
Bld Henri-Cahn, BP 27  
F-94363 Bry-sur-Marne Cedex

Biochem Iberica  
Químicos Agrícolas e Industriais, LDA  
Estrada M. 502 — Apartado 250  
Atalaia  
P-2870-901 Montijo

Caraïbes Froid SARL  
BP 6033  
Ste Thérèse, Route du Lamentin  
F-97219 Fort-de-France, Martinique

Desautel SAS (F)  
Parc d'Entreprises, BP 9  
F-01121 Montluel (Cedex)

Eurobrom BV  
Postbus 158  
2280 AD Rijswijk  
Nederland

Galco SA  
Avenue Carton de Wiart 79  
B-1090 Bruxelles

Great Lakes Chemical (Europe) Ltd  
Halebank, Widnes  
Cheshire WA8 8NS  
United Kingdom

Harp International Ltd  
Gellihirion Industrial Estate  
Rhondda Cynon Taff  
Pontypridd CF37 5SX  
United Kingdom

HUNC — Halon Users National Consortium  
PO Box 111  
Petersfields Hants GU31 4PL  
United Kingdom

Laboratorios Miret SA (LAMIRSA)  
Géminis 4, Pol. Ind. Can Parellada  
E-08228 Les Fonts de Terrassa (Barcelona)

Phosphoric Fertilizers Industry SA  
Thessaloniki Plant  
PO Box 10183  
GR-54110 Thessaloniki

Rhodia Organique Fine Ltd  
PO Box 46 - St Andrews Road  
Avonmouth  
Bristol BS11 9YF  
United Kingdom

Sigma Aldrich Chimie SARL  
80, rue de Luzais, L'Isle d'Abeau Chesnes  
F-38297 St-Quentin-Fallavier

SJB Chemical Products BV  
Wellerandom 11  
3230 AG Brielle  
Nederland

Solvay Solexis SpA  
Viale Lombardia 20  
I-20021 Bollate (MI)

Syngenta Crop Protection  
Surrey Research Park  
Guildford  
Surrey GU2 7YH  
United Kingdom

Synthomer Ltd  
Templefields, Central Road  
Harlow  
Essex CM20 2BH  
United Kingdom

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2004.

*Per la Commissione*  
Margot WALLSTRÖM  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I***GRUPPI I e II**

Quote di importazione dei clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per l'impiego come materie prime e la distruzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2004.

**Impresa**

Cleanaway Ltd (UK)  
Honeywell Fluorine Products (NL)  
Solvay Fluor und Derivate (DE)  
Syngenta Crop Protection (UK)

*ALLEGATO II***GRUPPO III**

Quote di importazione degli halon assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 ai fini della distruzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2004.

**Impresa**

Cleanaway Ltd (UK)  
Desautel SAS (FR)  
HUNC — Halon Users National Consortium (UK)

*ALLEGATO III***GRUPPO IV**

Quote di importazione del tetracloruro di carbonio assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per l'impiego come materia prima e la distruzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2004.

**Impresa**

Cleanaway Ltd (UK)  
Fenner-Dunlop BV (NL)  
Honeywell Fluorine Products (NL)  
Ineos Fluor Ltd (UK)  
Phosphoric Fertilisers Industry (EL)  
Synthomer (UK)

## ALLEGATO IV

**GRUPPO V**

Quote di importazione dell'1,1,1-tricloroetano assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per l'impiego come materia prima e la distruzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2004.

**Impresa**

Arch Chemicals (BE)

Atofina (FR)

Cleanaway Ltd (UK)

## ALLEGATO V

**GRUPPO VI**

Quote di importazione del bromuro di metile assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per usi diversi dalle applicazioni di quarantena e dai trattamenti anteriori al trasporto o per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto, per l'impiego come materia prima e la distruzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2004.

**Impresa**

Agroquimicos de Levante (ES)

Albemarle Europe (BE)

Alfa Agricultural Supplies (EL)

Atofina (FR)

Biochem Iberica (PT)

Cleanaway Ltd (UK)

Eurobrom BV (NL)

Great Lakes Chemicals (UK)

Mebrom NV (BE)

Sigma Aldrich Chemie (DE)

## ALLEGATO VI

**GRUPPO VIII**

Quote di importazione degli idroclorofluorocarburi assegnate ai produttori e agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 e della decisione 2002/654/CE, per l'impiego come materie prime o come agenti di fabbricazione, la rigenerazione, la distruzione o altre applicazioni consentite ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2037/2000 nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2004.

**PRODUTTORI**

Atofina (FR)  
DuPont de Nemours (NL)  
Honeywell Fluorine Products (NL)  
Ineos Fluor Ltd (UK)  
Rhodia Organique (UK)  
Solvay Fluor und Derivate (DE)  
Solvay Solexis SpA (IT)

**IMPORTATORI**

Alcobre (ES)  
Asahi Glass (NL)  
Avantec SA (FR)  
Betapur (ES)  
Calorie SA (FR)  
Caraïbes Froid SARL (FR)  
Galco SA (BE)  
Galex SA (FR)  
Guido Tazzetti (IT)  
HARP International (UK)  
Mebrom (BE)  
Refrigerant Products (UK)  
Sigma Aldrich Chimie (FR)  
Sigma Aldrich Company (UK)  
SJB Chemical Products (NL)  
Solquimia Iberia, SL (ES)  
Synthesia Espanola (ES)  
Universal Chemistry & Technology (IT)

*ALLEGATO VII***GRUPPO IX**

Quote di importazione del bromoclorometano assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per l'impiego come materia prima nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2004.

**Impresa**

Eurobrom BV (NL)

Laboratorios Miret SA (LAMIRSA) (ES)

Sigma Aldrich Chemie (DE)

*ALLEGATO VIII*

(L'allegato non viene pubblicato in quanto contiene informazioni commerciali riservate).

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2004

## relativa all'introduzione temporanea di cavalli registrati che partecipano ai Giochi olimpici o paraolimpici del 2004 in Grecia

[notificata con il numero C(2004) 499]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/177/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati <sup>(2)</sup>, e della decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione <sup>(3)</sup>, si devono fornire garanzie affinché i cavalli maschi non castrati di età superiore a 180 giorni non costituiscano un rischio di diffusione dell'arterite virale equina.
- (2) I cavalli registrati che nell'agosto 2004 parteciperanno ai Giochi olimpici di Atene, in Grecia, saranno posti sotto la sorveglianza veterinaria delle competenti autorità greche e della Federazione Equestre Internazionale (FEI), organizzatrice dell'evento.
- (3) I cavalli registrati che nel settembre 2004 parteciperanno alla XIIma edizione dei Giochi paraolimpici di Atene, in Grecia, saranno posti sotto la sorveglianza veterinaria delle competenti autorità greche.
- (4) Alcuni cavalli maschi ammissibili a questi eventi equestri di alto livello potrebbero non soddisfare i requisiti fissati, rispettivamente, dalle decisioni 92/260/CEE o 93/197/CEE per quanto concerne l'arterite virale equina.
- (5) Si deve pertanto prevedere una deroga a tali requisiti per i cavalli temporaneamente ammessi o importati ai fini della partecipazione a questi eventi sportivi. Nella deroga devono essere fissate condizioni intese ad escludere qualsiasi rischio di diffusione dell'arterite virale equina.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

1. In deroga alla decisione 92/260/CEE, gli Stati membri autorizzano l'ammissione temporanea di cavalli maschi registrati non castrati ai fini della partecipazione agli eventi equestri dei Giochi olimpici e paraolimpici che si svolgeranno ad Atene, in Grecia, rispettivamente nell'agosto e nel settembre 2004, senza esigere le garanzie richieste dalla decisione suddetta per quanto concerne l'arterite virale equina, purché siano rispettate i requisiti di cui al paragrafo 2.

2. Il certificato sanitario redatto in conformità dell'allegato II della decisione 92/260/CEE deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) nella sezione III, la lettera e), punto v), dei certificati A, B, C, D e E e nella sezione III, la lettera f), punto v), del certificato F, concernente l'arterite virale equina, è soppresso dal veterinario ufficiale che firma il certificato;

b) sui certificati va apposta la seguente dicitura:

«Cavallo ammesso a norma della decisione 2004/177/CE della Commissione (\*)»

(\*) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 64.»;

c) il testo seguente è aggiunto alla dichiarazione acclusa ai certificati:

«Il cavallo oggetto del presente certificato è destinato a partecipare agli eventi equestri dei Giochi olimpici/paraolimpici (*cancellare la dicitura non pertinente*) e non sarà utilizzato per la riproduzione o per la raccolta dello sperma durante la sua permanenza in uno Stato membro dell'Unione europea.

Sono state prese disposizioni per il trasporto immediato del cavallo fuori dell'Unione europea al termine degli eventi equestri dei Giochi olimpici/paraolimpici (*cancellare la dicitura non pertinente*).

Data e luogo della prevista esportazione dall'Unione europea: ...»

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/117/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 20).

<sup>(3)</sup> GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/117/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 20).

*Articolo 2*

1. In deroga alla decisione 93/197/CEE, gli Stati membri autorizzano l'introduzione temporanea di cavalli maschi registrati non castrati provenienti dalle Isole Falkland, dal Kirghizistan e da Saint-Pierre e Miquelon ai fini della partecipazione ai Giochi olimpici o paraolimpici che si svolgeranno ad Atene, in Grecia, rispettivamente nell'agosto e nel settembre 2004, senza esigere le garanzie richieste dalla decisione suddetta per quanto concerne l'arterite virale equina, purché siano rispettate i requisiti di cui al paragrafo 2.

2. Il certificato sanitario redatto in conformità dell'allegato II della decisione 93/197/CEE deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) nella sezione III, la lettera e), punto v), dei certificati A, B e G, concernente l'arterite virale equina, è soppresso dal veterinario ufficiale che firma il certificato;

b) sui certificati va apposta la seguente dicitura:

«Cavallo ammesso a norma della decisione 2004/177/CE della Commissione (\*)»

(\*) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 64.»

c) il testo seguente è aggiunto alla dichiarazione acclusa ai certificati:

«Il cavallo oggetto del presente certificato è destinato a partecipare agli eventi equestri dei Giochi olimpici/paraolimpici (*cancellare la dicitura non pertinente*) e non sarà utilizzato per la riproduzione o per la raccolta dello sperma durante la sua permanenza in uno Stato membro dell'Unione europea.

Sono state prese disposizioni per il trasporto immediato del cavallo fuori dell'Unione europea al termine degli eventi equestri dei Giochi olimpici/paraolimpici (*cancellare la dicitura non pertinente*).

Data e luogo della prevista esportazione dall'Unione europea: ...»

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2004

**che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericoltura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati**

[notificata con il numero C(2004) 524]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/178/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 dicembre 1999 la Commissione ha adottato la decisione 1999/815/CE <sup>(2)</sup>, fondata sull'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, che impone agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericoltura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni, fabbricati in PVC morbido contenente una o più sostanze quali ftalato di diisononile (DINP), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di dipentile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP), ftalato di butilbenzile (BBP).
- (2) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/59/CEE il periodo di validità della decisione 1999/815/CE si limitava a tre mesi; la decisione scadeva quindi l'8 marzo 2000.
- (3) Con l'adozione della decisione 1999/815/CEE è stata prevista la possibilità di prorogare, all'occorrenza, il periodo di validità della decisione. Il periodo di applicabilità dei provvedimenti adottati con la decisione 1999/815/CE è stato prorogato più volte mediante decisioni diverse, ogni volta per un ulteriore periodo di tre mesi. L'ultima proroga scade il 20 febbraio 2004.
- (4) Alcuni importanti sviluppi sono intervenuti per quanto riguarda la convalida dei metodi di verifica della migrazione dei ftalati e la valutazione globale dei rischi di detti ftalati a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti <sup>(4)</sup>. Provvedimenti permanenti riguardanti i

rischi connessi ai prodotti in questione sono all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio, ma occorre più tempo per completare le delibere e, in particolare, per tenere conto di tutti gli sviluppi in campo scientifico.

- (5) Nell'attesa di chiarire tali aspetti e al fine di garantire gli obiettivi della decisione 1999/815/CE e delle relative proroghe, è necessario mantenere il divieto di immissione sul mercato dei prodotti in questione.
- (6) Taluni Stati membri hanno recepito la decisione 1999/815/CE mediante provvedimenti applicabili fino al 20 febbraio 2004; è necessario garantire la proroga di tali provvedimenti.
- (7) È pertanto necessario prorogare il periodo di validità della decisione 1999/815/CE al fine di garantire che tutti gli Stati membri mantengano il divieto imposto da tale decisione.
- (8) La direttiva 92/59/CEE è stata abrogata il 15 gennaio 2004, e sostituita alla stessa data dalla direttiva 2001/95/CE. L'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE dispone che le decisioni della Commissione che impongono agli Stati membri di adottare provvedimenti per prevenire seri rischi presentati da taluni prodotti si applicano per un periodo non superiore ad un anno e possono essere confermate per ulteriori periodi ciascuno dei quali non superi un anno. È opportuno prorogare l'applicabilità della decisione 1999/815/CE per un periodo di sei mesi al fine di consentire un tempo sufficiente per lo sviluppo dei provvedimenti di cui al considerando 4 e garantire nel contempo la possibilità di riesaminare a tempo debito la durata della validità della decisione.
- (9) I provvedimenti disposti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

<sup>(1)</sup> GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/819/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 23).

<sup>(3)</sup> GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 4. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 5 della decisione 1999/815/CE si sostituisce «20 febbraio 2004» con «20 agosto 2004».

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE 2004/179/PESC DEL CONSIGLIO**  
**del 23 febbraio 2004**  
**concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della**  
**Repubblica moldova**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 febbraio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/139/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova <sup>(1)</sup>.
- (2) Sebbene siano stati avviati negoziati sulle modifiche della Costituzione, non si sono riscontrati progressi sostanziali nella situazione del conflitto transdnestriano in Moldova.
- (3) L'Unione europea ribadisce il suo impegno a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di una soluzione pacifica del conflitto, nel pieno rispetto dell'integrità territoriale della Moldova e nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
- (4) L'Unione europea ritiene inaccettabile che la dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova persista nelle sue posizioni e non sia intenzionata a impegnarsi pienamente negli sforzi tesi a raggiungere una soluzione pacifica e globale del conflitto transdnestriano.
- (5) Il divieto di viaggio imposto dalla posizione comune 2003/139/PESC scade il 26 febbraio 2004 e dovrebbe essere prorogato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone elencate nell'allegato, responsabili di ostacolare i progressi per giungere a una soluzione pacifica del conflitto.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'accesso al territorio nazionale.

<sup>(1)</sup> GU L 53 del 28.2.2003, pag. 60.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:

- a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;
- b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; o
- c) in base a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità.

Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna di tali situazioni.

4. Il paragrafo 3 si applica anche laddove uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Moldova.

6. Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 5 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro 48 ore dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

7. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 5 e 6, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

*Articolo 2*

Tenuto conto degli sviluppi politici in Moldova, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche dell'elenco riportato in allegato.

*Articolo 3*

Per massimizzare l'impatto delle succitate misure, l'Unione europea incoraggia i paesi terzi a adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente posizione comune.

*Articolo 4*

La presente posizione comune ha effetto il 27 febbraio 2004 e si applica fino al 27 febbraio 2005. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, essa è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

*Articolo 5*

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 2004.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. COWEN

---

*ALLEGATO***Elenco delle persone di cui all'articolo 1**

1. SMIRNOV, IGOR, presidente, nato il 29.10.1941 a Chabarowsk. Passaporto russo n. 50 NO. 0337530.
  2. SMIRNOV, VLADIMIR, figlio del presidente e presidente del comitato doganale statale, nato il 3.4.1961 a Vupiansk Charkow. Passaporto russo n. 50 NO. 00337016.
  3. SMIRNOV, OLEG, figlio del presidente e consulente del comitato doganale statale, nato l'8.8.1967 a Nowaja Wachowka, Cherson. Passaporto russo n. 60 NO. 1907537.
  4. LEONTYEV, SERGEY, vicepresidente, nato il 9.2.1944 a Odessa Leontovka. Passaporto russo n. 50 NO. 0065438.
  5. MARACUTSA, GRIGORY, presidente del Soviet supremo, nato il 15.10.1942 a Teia, Grigoriopol. Ex passaporto sovietico n. 8BM724835.
  6. KAMINSKY, ANATOLY, vicepresidente del Soviet supremo, nato il 15.3.1950 a Cita. Ex passaporto sovietico n. A25056238.
  7. SHEVCHUK, EVGENY, vicepresidente del Soviet supremo, nato il 21.6.1946 a Nowosibirsk. Ex passaporto sovietico n. A25004230.
  8. LITSKAI, VALERY, ministro degli Affari esteri, nato il 13.2.1949 a Tver. Passaporto russo.
  9. KHAJEEV, STANISLAV, ministro della Difesa, nato il 28.12.1941 a Celabinsk.
  10. ANTIUFEEV (SEVTOV), VADIM, ministro della Sicurezza dello Stato, nato nel 1951 a Novosibirsk. Passaporto russo.
  11. KOROLYOV, ALEXANDER, ministro dell'Interno, nato nel 1951 a Briansk. Passaporto russo.
  12. BALALA, VIKTOR, ministro della Giustizia, nato nel 1961 a Vinitsa.
  13. AKULOV, BORIS, rappresentante della Transdnestria in Ucraina.
  14. ZAKHAROV, VIKTOR, ufficio del procuratore, nato nel 1948 a Camenca.
  15. LIPOVTSEV, ALEXEY, vicepresidente del comitato doganale.
  16. GUDYMO, OLEG, viceministro della Sicurezza, nato l'11.9.1944 ad Alma-Ata. Passaporto russo n. 51 NO. 0592094.
  17. KOSOVSKI, EDUARD, presidente della Banca della Repubblica transdnestriana, nato il 7.10.1958 a Floresti.
-